



**UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE**

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E POLITICHE
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI**

ANNO ACCADEMICO 2024-2025

TESI DI LAUREA

Prospettive future per le comunità di montagna

DOCENTE relatore: Prof. Vesán Patrik

STUDENTE: 21C05807P Davide Rosset

INDICE

CONSIDERAZIONI GENERALI.....	1
1.1 Politiche per la montagna un concetto sfuggente	1
1.2 Peculiarità dell'ambiente montano	2
STRUMENTI GIURIDICI INTERNAZIONALI E ITALIANI PER LA PROTEZIONE E PROMOZIONE DELLA MONTAGNA	4
2.1 Diritto internazionale	4
La Convenzione delle Alpi	4
2.2 Quadro normativo italiano	6
Costituzione italiana: fondamenti giuridici sulla montagna.	6
Legge 25 luglio 1952, n. 991: la prima legge sulla montagna.....	7
Legge 3 dicembre 1971, n. 1102: l'introduzione delle unioni di comuni	7
Legge 31 gennaio 1994, n. 97: il principale riferimento legislativo italiano sulla montagna	8
PROGETTI, QUADRI PROGRAMMATICI E/O DI FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E ITALIANI.....	10
3.1 Programmi, quadri programmatici e/o di finanziamento dell'Unione Europea.....	10
La Politica agricola comune (PAC).....	10
La Strategia macroregionale per la regione alpina (UESALP)	11
I programmi INTERREG	12
Il programma Horizon Europe.....	13
Progetto LEADER.....	14
3.2 Progetti, quadri programmatici e/o di finanziamento italiani.....	15
La SNAI (Strategia Nazionale delle Aree Interne).....	15
Le Green Communities.....	16
ASPETTATIVE FUTURE PER LE ZONE DI MONTAGNA ITALIANE, ANALISI DEL NUOVO DDL SULLA MONTAGNA.....	18
4.1 Contenuto del DDL n. 1054 intitolato “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”	19
4.2 Riflessioni sul contenuto del DDL n. 1054.....	22
Critiche all'articolo 2 relativo alla classificazione dei comuni montani	23
Critiche all'articolo 4 relativo al fondo per la montagna (FOSMIT).....	23
Critiche agli articoli 6 e 7 relativi alla sanità e alle scuole di montagna	24
Critiche al capo V relativo allo sviluppo economico delle zone montane	25
Critiche sulla mancanza di una riorganizzazione istituzionale.....	26
Mancanze e suggerimenti legate al dissesto idrogeologico e all'abbandono di terreni ed immobili	27
Mancanze e suggerimenti legate al tema delle “Cooperative di comunità”	27
Mancanze e suggerimenti sui temi della digitalizzazione e della fiscalità differenziata.....	27

4.3 Principali emendamenti introdotti ed approvati in sede parlamentare al testo originale del DDL n. 1054	28
4.4 Confronto tra il testo del DDL n. 1054 e i riferimenti normativi attualmente in vigore	29
4.5 Reazioni di alcuni esponenti politici valdostani a seguito dell'approvazione da parte della Camera del DDL n. 1054.....	38
CONFRONTO TRA IL QUADRO NORMATIVO FRANCESE IN MATERIA DI MONTAGNA E QUELLO ITALIANO	40
5.1 Quadro normativo francese.....	40
5.2 Confronto tra il quadro normativo francese e quello italiano	43
Governance dei territori montani.....	43
Quadri programmatici e/o di finanziamento.....	43
Educazione e sanità	44
Sviluppo tecnologico	46
Lavoro stagionale	46
Valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali.....	46
Sviluppo economico e turistico	47
Pianificazione urbanistica.....	48
Ambiente	48
CONCLUSIONI.....	50
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI, NORMATIVI E SITOGRAFICI.....	51

CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1 Politiche per la montagna un concetto sfuggente

La Strategia europea macroregionale per l'area alpina, la Politica agricola comune (PAC), la Convenzione delle Alpi, la Strategia nazionale per le aree interne e la legge per la montagna, insieme ad altri strumenti, pur avendo obiettivi e finalità differenti, condividono un aspetto fondamentale: possono tutti essere applicati per affrontare e contribuire a risolvere le problematiche che interessano i territori montani. In tal senso, la prof.ssa Gloria Regonini, nel saggio "Capire le politiche pubbliche", definisce le politiche pubbliche e quindi anche le politiche per la montagna come *"un modo per collegare tra loro eventi eterogenei, che avvengono in differenti contesti istituzionali, che spesso si dipanano per lunghi periodi di tempo, con molteplici protagonisti, ma che, nonostante questi sfasamenti, possono essere ricondotti ad un tratto comune: i tentativi messi in atto per fronteggiare un problema collettivo"*.¹

Alcuni degli strumenti sopra citati sono stati concepiti espressamente per rispondere alle esigenze specifiche della montagna, affrontandone in modo mirato le sfide e valorizzandone le potenzialità. Tra questi si possono menzionare, a livello internazionale, la Convenzione delle Alpi, trattato volto a garantire la protezione e lo sviluppo sostenibile dell'intero arco alpino e, a livello nazionale, la legge per la montagna che introduce misure dedicate al sostegno delle comunità montane e alla tutela e valorizzazione del territorio montano.

Altri, invece, pur non essendo stati ideati esclusivamente per i territori montani, possono essere efficacemente adattati e applicati anche in tali contesti. Un esempio significativo è rappresentato, a livello europeo, dalla Politica agricola comune (PAC) la quale, pur avendo un campo di intervento ampio e generale, prevede disposizioni specifiche a sostegno dell'agricoltura in aree svantaggiate, comprese quelle di montagna. A livello nazionale e locale, si può citare la Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), finalizzata a migliorare l'accesso ai servizi essenziali e le opportunità economiche nei territori periferici, tra cui quelli montani.

In definitiva, le politiche per la montagna non possono essere considerate come semplici interventi settoriali: esse si configurano piuttosto come un approccio integrato alla gestione di territori complessi, costituito da strategie e azioni a livello mondiale, europeo, nazionale e regionale, volte a raggiungere obiettivi comuni quali sostenere lo sviluppo socioeconomico, promuovere la valorizzazione e garantire la sostenibilità ambientale e la tutela delle aree di montagna.

¹ Capire le politiche pubbliche - Gloria Regonini - Il mulino - 2001 - ISBN 9788815075796

1.2 Peculiarità dell'ambiente montano

L'ambiente montano per via della sua morfologia è caratterizzato spesso da attributi quali inospitalità, inaccessibilità e fragilità. Queste condizioni rappresentano, da una parte, fattori di freno allo sviluppo ma anche opportunità in termini di propensione alla resilienza e all'adattamento a condizioni avverse, le quali agiscono come spinta all'innovazione decisiva per rispondere alla domanda di vivibilità delle comunità insediate in quei territori. A causa dei processi modificativi della vita sociale intervenuti nel tempo, si manifestano all'interno delle aree montane disuguaglianze di tipo economico e sociale. Da una parte, infatti, si possono trovare territori ad alta vocazione silvo-pastorale in via di spopolamento. Questi sono luoghi in cui si è sempre vissuta una vita povera, basata sull'autosussistenza e dove il surplus era inesistente a causa di un territorio impervio, inaccessibile, inospitale e con condizioni climatiche avverse. Il fenomeno dell'abbandono della montagna si sviluppò progressivamente a partire dalla metà XIX secolo quando nelle pianure ai piedi delle aree montuose si avviò la rivoluzione industriale che mutò profondamente il modo di vivere della popolazione. Molti giovani attratti da questo nuovo benessere si trasferirono nelle città per cercare condizioni di vita migliori. La morfologia del territorio e la mancanza di giovani portarono molte vallate ad essere escluse, nel corso del XX secolo, dai processi di sviluppo territoriale, provocando così una sempre maggiore difficoltà di accesso ai servizi fondamentali. Tale marginalità ha costretto e costringe tutt'ora gli abitanti di queste vallate a spostarsi verso zone maggiormente popolate destinando il territorio montano all'incuria. Pensiamo, ad esempio, a una famiglia che vive in una valle isolata e che si trova costretta, per avere accesso ai servizi fondamentali, a fare almeno un'ora di macchina tutti i giorni più volte al giorno. È probabile che questa famiglia dopo poco tempo si trasferisca in una zona più urbanizzata. Queste aree montane, così marginali, hanno però un potenziale enorme legato sia al loro capitale naturale dato da un ambiente incontaminato, luogo ideale per la conservazione della biodiversità che caratterizza i territori montani, ma anche alle tradizioni artigiane e alla cultura storica risultato delle pratiche agro-silvo-pastorali, delle consuetudini di vita e del sapere accumulato nei secoli.²

Dall'altra parte, si trovano territori montani maggiormente antropizzati ed economicamente basati sull'industria turistica. La loro trasformazione iniziò alla fine del 1700 quando i primi alpinisti intrapresero scalate sulle più importanti vette alpine. Ad esempio, nel 1786 il dottore Michel-Gabriel Paccard e il cercatore di cristalli Jacques Balmat raggiunsero per la prima volta la vetta del Monte Bianco. La prima ascesa alla vetta del Monte Bianco fu simbolicamente molto significativa, in quanto segnò la nascita di un interesse scientifico, alpinistico e poi anche turistico verso l'arco alpino. Nel dopoguerra, poi, grazie al boom economico si costruirono strade, hotel e impianti sciistici per

² Le aree interne e la montagna per lo sviluppo sostenibile - ASviS - 2022 - ISBN 979-1280634-05-4

permettere alle persone delle città di avere un assaggio di montagna selvaggia e di avventura. Infatti, il meccanismo che porta i turisti, oggi come allora, a spostarsi verso determinati luoghi è il fatto che questi esprimono un senso di straordinarietà.³

Da questa analisi sommaria possiamo dedurre che ogni territorio montano ha la propria specificità, così come la propria interazione con i territori di città e di pianura. La montagna è dunque costituita da specifiche condizioni sociali ed economiche, oltre che naturalistiche e ambientali che vanno lette, studiate, interpretate ed affrontate in modo differente.

³ Valentina Chizzola, Francesco Gabbi, Tania Giovannini - Vivere la montagna che cambia. Prospettive ed esperienze di welfare generativo - FBK Press - ISBN 978-88-98989-67-6

STRUMENTI GIURIDICI INTERNAZIONALI E ITALIANI PER LA PROTEZIONE E PROMOZIONE DELLA MONTAGNA

2.1 Diritto internazionale

La Convenzione delle Alpi

La Convenzione delle Alpi, firmata nel 1991 da Svizzera, Austria, Germania, Francia, Liechtenstein e Italia, in collaborazione con l'Unione Europea, è il primo esempio di trattato internazionale di collaborazione transfrontaliera che riguarda la conservazione e lo sviluppo sostenibile di un'area montana. Nel 1993 e nel 1994 hanno firmato la convenzione, rispettivamente, anche la Slovenia e il Principato di Monaco. La Convenzione contiene i principi guida per la creazione di uno stile di vita sostenibile nelle Alpi e costituisce la base giuridica per la salvaguardia degli ecosistemi e del patrimonio culturale di questi territori. Essa è una convenzione quadro attuata tramite protocolli che contengono specifiche misure di attuazione e riguardano varie tematiche quali la pianificazione territoriale, lo sviluppo sostenibile, l'agricoltura di montagna, la protezione della natura, la tutela del paesaggio, il turismo, l'energia, la difesa del suolo e i trasporti. La Convenzione delle Alpi è un'organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica, con proprie competenze e composta da varie istituzioni quali:

- la Conferenza delle Alpi, organo composto dai ministri degli stati membri, che si riunisce una volta ogni due anni per definire gli obiettivi della Convenzione;
- il Comitato permanente, organo esecutivo composto dai rappresentanti degli stati membri;
- il Segretariato della Alpi, braccio operativo della Convenzione, che fornisce supporto amministrativo e tecnico;
- i gruppi di lavoro tematici, presieduti da una presidenza e composti da esperti nominati dalle parti contraenti.⁴

Sulla base degli obblighi generali individuati nell'art. 2 della Convenzione, il programma di lavoro pluriennale 2023-2030 della Conferenza delle Alpi definisce il seguente obiettivo da raggiungere: *“le Alpi dovranno essere una regione modello per un futuro sostenibile in cui gli esseri umani e tutte le altre specie potranno vivere serenamente nel 2030 e oltre”*. Per raggiungere tale obiettivo il programma definisce tre priorità sulle quali i paesi firmatari, in collaborazione con l'apparato istituzionale della Convenzione, devono lavorare:

- Priorità 1 - Conservare e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini: l'area alpina offre una ampia gamma di habitat naturali di grande importanza per la flora e la fauna. Negli ultimi

⁴ Convenzione delle Alpi - alpconv.org

decenni si sta però anche assistendo, per motivi vari, al deterioramento di tali habitat e alla perdita di specie. La qualità dell'ambiente naturale è fondamentale per il turismo e l'agricoltura alpina e quindi essenziale per l'economia.

- Priorità 2 - Intraprendere iniziative ambiziose per il clima: le Alpi sono particolarmente colpite dalla crisi climatica e fondamentale è lavorare per far adattare le comunità dell'area alpina agli effetti dei cambiamenti climatici. Allo stesso tempo, le Alpi presentano un notevole potenziale di riduzione delle emissioni e tale caratteristica permette alle attività della Convezione delle Alpi di mitigare gli effetti del cambiamento climatico.
- Priorità 3 - Offrire una buona qualità della vita alle persone nelle Alpi: la qualità della vita dipende da un'efficace erogazione dei servizi pubblici, da una mobilità efficiente, dalla disponibilità di opportunità di lavoro eque, da uno sviluppo economico sostenibile, dalla ricchezza della vita culturale e dall'inclusione dei gruppi sociali vulnerabili.⁵

Molte delle questioni trattate nell'ambito della Convenzione delle Alpi sono di interesse anche in altre regioni montane del mondo. Per tale motivo la struttura istituzionale della Convenzione delle Alpi si occupa anche di collaborare con organi di governo di altre regioni del mondo per la creazione e l'implementazione di trattati o progetti internazionali simili. Si riportano di seguito alcuni esempi:

- La Convenzione quadro per la protezione e lo sviluppo sostenibile dei Carpazi. Essa è entrata in vigore nel 2006 ed è stata sottoscritta da Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania, Serbia, Ucraina e dalla Repubblica Slovacca. Nei Carpazi si trova gran parte della biodiversità europea e per tale motivo, in collaborazione con l'Unione Europea e la Convezione delle Alpi, la Convezione dei Carpazi, attraverso la creazione di progetti di sviluppo sostenibile, intende conservare tale biodiversità apportando contemporaneamente benefici alle comunità locali.
- L'osservatorio climatico dei Pirenei. Istituito nel gennaio 2010 collabora con la Convezione delle Alpi ed ha come obiettivo l'andare a seguire e comprendere l'evoluzione del clima in questo particolare territorio che accumuna Francia, Spagna e Principato di Andorra. Il fine è quello di limitare gli impatti del cambiamento climatico e permettere alle comunità locali di adattarsi.
- L'International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD). Centro intergovernativo (composto da Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cina, India, Myanmar, Nepal e Pakistan) che guida una cooperazione transnazionale sviluppatasi nella regione dell'Hindu Kush Himalaya. Tale cooperazione ha come obiettivo effettuare delle ricerche sulle principali problematiche che caratterizzano questa particolare area geografica. Nel 2020 si è

⁵ Programma di lavoro pluriennale della Conferenza delle Alpi 2023-2030 - Gruppo di lavoro ad hoc - Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi - 2022

svolto il primo vertice ministeriale sulla montagna dell'Hindu Kush Himalaya e si è definito come obiettivo l'andare a rendere il territorio himalayano prospero, pacifico e senza povertà. È stata attivata una cooperazione con la Convenzione delle Alpi.

- Il partenariato montano dell'Asia centrale (CAMP). Istituito nel 2000 in collaborazione tra la Convenzione delle Alpi e il Kirghizistan, il Tagikistan e il Kazakistan con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di questo territorio montano per garantire condizioni di vita migliori alla popolazione. Ad oggi più di quaranta villaggi beneficiano di tale collaborazione. Alcuni dei paesi membri della Convenzione delle Alpi finanziano specifici progetti su piccola scala nei tre paesi asiatici.
- L'iniziativa andina per la montagna. Riunisce Argentina, Bolivia, Colombia, Cile, Ecuador, Perù e Venezuela ed è stata istituita nel 2007 attraverso la firma della Dichiarazione di Tucumán. Essa ha come obiettivo la promozione dello sviluppo sostenibile di queste aree montane. Nel 2023, a seguito di una visita presso il Segretariato permanente di una delegazione dell'Iniziativa andina è stato prodotto il Mountains Connect Brief, un documento in cui vi è uno scambio di esperienze.⁶

2.2 Quadro normativo italiano

Costituzione italiana: fondamenti giuridici sulla montagna.

L'articolo 44 della Costituzione della Repubblica Italiana, al secondo comma, definisce che “La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”. Con lungimiranza i padri costituenti riconobbero l'importanza di predisporre, per il futuro, strumenti legislativi specifici in grado di far fronte alla fragilità ambientale, sociale ed economica che da sempre caratterizza il territorio montano. Questo articolo introduce all'interno della Costituzione il principio della differenziazione territoriale, ammettendo che il territorio italiano non può essere considerato in maniera uniforme e che, al fine di garantire ai cittadini pari opportunità e condizioni di vita, è necessario adottare trattamenti differenziati in relazione alle caratteristiche specifiche delle diverse aree. Si tratta quindi di un riconoscimento importante, che pone il territorio montano al centro di un'attenzione particolare da parte dello Stato attribuendo alla montagna un valore e considerandola come un qualcosa che va tutelato e potenziato.⁷

⁶ Convenzione delle Alpi - alpconv.org

⁷ Politiche per la centralità della montagna - Fiorenzo Ferlaino - Scienze del Territorio 9 - 2021 - Firenze University press

Legge 25 luglio 1952, n. 991: la prima legge sulla montagna

Il 31 luglio 1952 venne pubblicata per la prima volta sulla Gazzetta Ufficiale una legge rivolta ai territori montani, con l'obiettivo di dare attuazione all'articolo 44 della Costituzione, attraverso provvedimenti specifici a favore delle aree montane. Di rilievo è l'articolo 1, che introduce la definizione di comune montano, rimasta in vigore fino al 2025. L'obiettivo della legge era quella di incoraggiare la popolazione a non abbandonare la montagna, attraverso una valorizzazione di quei territori. Nonostante tale obiettivo, in realtà, molte delle misure sociali previste avevano carattere prevalentemente assistenzialistico, come, ad esempio, i sostegni destinati agli agricoltori. Avevano invece, carattere preventivo le misure riguardanti la gestione territoriale come ad esempio:

- i contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali;
- la creazione di consorzi per la prevenzione del degrado e per la bonifica montana e la gestione del patrimonio silvo-pastorale;
- l'elaborazione di piani di bonifica.⁸

Legge 3 dicembre 1971, n. 1102: l'introduzione delle unioni di comuni

Intitolata "Nuove norme per lo sviluppo della montagna", la Legge 3 dicembre 1971 n. 1102 aveva come obiettivo di promuovere la valorizzazione delle zone montane favorendo la partecipazione delle popolazioni, attraverso le Comunità Montane, alla predisposizione e all'attuazione dei programmi di sviluppo di questi territori, al fine di riequilibrarli economicamente e socialmente. Questa legge venne sviluppata con la prospettiva di andare a creare, in un secondo momento, quella che, all'articolo 14, viene definita "Carta della montagna" ovvero uno strumento di conoscenza territoriale che doveva raccogliere informazioni sullo stato delle utilizzazioni del suolo, della rete stradale, delle opere idrauliche e del dissesto geologico. Uno strumento in grado di creare un collegamento tra ricerca scientifica e politica, ma che purtroppo non è mai stato completamente attuato.⁹ Altro elemento fondamentale ed innovativo previsto dalla Legge 1102/1971 è l'introduzione di un approccio decentrato attraverso l'istituzione delle Comunità Montane ovvero unioni di comuni che permettevano di gestire in forma associata il territorio ed affrontare problemi comuni.¹⁰ Tale istituto è attualmente definito dall'articolo 32 del Testo unico degli enti locali come un ente costituito da due o più comuni, di norma confinanti, finalizzato all'esercizio associato di funzioni in un'ottica di

⁸ L'art. 44 Cost. Quale valorizzazione delle zone montane? - Gloria Marchetti - Federalismi, numero speciale n.5, 2019 - ISSN 1826-3534.

Legge 25 luglio 1952 n.1102

⁹ Gli effetti territoriali della legislazione per la montagna - Gino de Vicchis - Associazione dei geografi italiani - 1997

¹⁰ Politiche per la centralità della montagna - Fiorenzo Ferlaino Scienze del Territorio 9, 2021 - Firenze University press

efficientamento del servizio. Esse sono enti locali dotati di personalità giuridica e di potestà statutaria e regolamentare.¹¹ Le unioni di comuni garantiscono, dunque, alla popolazione locale, attraverso la centralizzazione delle funzioni comunali, una maggiore disponibilità ed efficienza dei servizi offerti come ad esempio la raccolta rifiuti, l'assistenza alla persona, la pulizia strade, l'edilizia urbana, la pianificazione urbanistica, le biblioteche, la manutenzione dei beni immobili comunali e la promozione turistica. Nel 2014, con la legge Delrio¹², le Comunità Montane sono state soppresse anche se di fatto, in molte regioni italiane, esse esistono ancora sotto forma di unioni di comuni. In Valle d'Aosta, ad esempio, attraverso la Legge Regionale 5 agosto 2014, n. 6, sono state istituite, al posto delle Comunità Montane, le Unités des Communes Valdotaines.

Legge 31 gennaio 1994, n. 97: il principale riferimento legislativo italiano sulla montagna

La Legge 31 gennaio 1994, n. 97, che allora era di una modernità incredibile, definisce e disciplina azioni di sviluppo e di valorizzazione del territorio montano in ambito economico, sociale e culturale. Essa ha segnato un cambiamento nel modo di aiutare le aree montane modificando l'impostazione data alle politiche per la montagna. Le legislazioni precedenti, infatti, erano caratterizzate dalla definizione di interventi di tipo assistenzialistico, mentre la Legge 97/1994 si pone come obiettivo non solo la tutela del territorio ma anche il riconoscimento e la valorizzazione delle potenzialità che il territorio montano presenta. Rispetto alle precedenti discipline, essa è composta da una commistione tra elementi di tutela e di valorizzazione. In particolare, la legge riconosce i territori montani come zone depresse dal punto di vista economico, ambientalmente fragili e che hanno bisogno di tutela ma anche ricche di risorse ed opportunità da valorizzare.¹³ In quest'ottica, la legge propone una pluralità di strumenti compensativi e risolutivi quali:

- l'istituzione di un "Fondo nazionale per la montagna";
- norme volte alla conservazione dell'integrità delle aziende agricole montane;
- incentivi di varia forma alle attività economiche;
- norme specifiche per gli interventi di tutela ambientale e per la gestione del patrimonio forestale e faunistico;
- incentivi a favore dell'autoproduzione in campo energetico;

¹¹ Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - articolo 32, commi 1 e 4

¹² Legge 7 aprile 2014, n. 56

¹³ Analisi della normativa inerente ai territori montani - Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie - Massimo Severo Giannini - Consiglio nazionale delle ricerche - 2017

- disposizioni a favore dell'esercizio associato di funzioni e della gestione associata di servizi pubblici (istruzione, trasporti ecc.) e che pongono attenzione verso le esigenze di infrastrutturazione.¹⁴

Una legge considerata all'epoca, per molti aspetti, "completa" in quanto esaminava la montagna in tutte le sue criticità, introducendo normative e derogatorie volte a rendere più "attraattivo" e meno oneroso il continuare a vivere o l'andare a vivere in zone montane. A distanza di quasi trent'anni l'attuale legge sulla montagna sembra ormai superata e non più utile, senza contare il fatto che lascia ancora aperte molte delle questioni che storicamente affliggono la montagna.¹⁵ Tali motivi hanno fatto nascere in modo diffuso, negli ultimi anni, l'esigenza di una nuova disciplina e, infatti, ultimamente è stato deliberato dal Consiglio dei ministri un nuovo disegno di legge "Disposizioni in favore delle zone montane".

¹⁴ Legge 31 gennaio 1994, n. 97

¹⁵ Trent'anni dopo la legge sulla montagna 97/1994. Uncem: sì ad una nuova legge con proposte strategiche e una vera riorganizzazione istituzionale - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani - 29 gennaio 2024

PROGETTI, QUADRI PROGRAMMATICI E/O DI FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E ITALIANI

3.1 Programmi, quadri programmatici e/o di finanziamento dell'Unione Europea

Nell'ordinamento comunitario, la montagna, in più occasioni, viene inserita all'interno della più ampia categoria "Territori svantaggiati"¹⁶ ovvero aree in cui le difficoltà geografiche e/o naturali ne ostacolano lo sviluppo. L'articolo 174 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che l'Unione Europea rafforzi al suo interno la coesione economica, sociale e territoriale: *"L'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite [...] un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna"*.¹⁷ Questo articolo costituisce la base giuridica dei meccanismi di redistribuzione del reddito attraverso i cosiddetti fondi strutturali e degli altri strumenti di coesione territoriale. Tali fondi e strumenti vengono poi gestiti, in larga parte, direttamente dagli Stati o dalle Regioni.¹⁸

La Politica agricola comune (PAC)

Dal 1962 la PAC rappresenta il sostegno fondamentale alla resilienza delle zone montane europee. Gli investimenti e le regolamentazioni effettuati in tutti questi anni dall'Unione Europea nel settore agricolo sono stati di vitale importanza nel mantenere attiva l'agricoltura tradizionale in un territorio ostile come quello montano. Nella legislazione sulla Politica agricola comune del 1999 viene definito che le zone montane sono zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione a causa delle condizioni climatiche molto difficili e dell'esistenza, nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso.¹⁹ Fare agricoltura in montagna vuol dire, quindi, scontrarsi con costi del lavoro più alti e redditività più bassa. L'agricoltura praticata in queste zone, però, contribuisce in modo importante all'elevata qualità alimentare europea grazie all'utilizzo di tecniche tradizionali e metodi di produzione sostenibili che sfruttano le risorse naturali. Da notare è

¹⁶ Regolamento UE 1305/2013

¹⁷ Articolo 174 del TFUE

¹⁸ La montagna nelle politiche dell'Unione europea: le terre alte figlie di un dio minore - Marco Onida - Scienze del Territorio 4, 2016 - Firenze university press

¹⁹ Regolamento (Ce) 1257/99, art. 18

che il 15% delle aziende agricole europee sono ubicate in aree di montagna. L'agricoltura di montagna deve pertanto essere tutelata perché un'eventuale diminuzione della attività agricola rischia di generare nel territorio degrado ambientale, economico e sociale.²⁰ In questo contesto risultano rilevanti le azioni della PAC nel sostenere gli agricoltori, migliorare la produttività agricola, fornire aiuti per affrontare i cambiamenti climatici, preservare i paesaggi rurali, mantenere in vita l'economia rurale. In particolare, molto importanti per il territorio montano sono le specifiche indennità economiche previste per gli agricoltori di montagna, con particolare riferimento ai finanziamenti diretti ai giovani agricoltori necessari a mantenere viva la tradizione contadina. Ancora, fondamentali risultano i regimi di qualità e le indicazioni geografiche sui prodotti agricoli ed alimentari che permettono di far conoscere e certificare le caratteristiche qualitative uniche dei prodotti montani e le agevolazioni alla creazione di filiere alimentari corte. In linea con il Green Deal europeo e la strategia sulla biodiversità, per il 2030, la PAC cerca di porre l'accento, in particolare, sulle questioni ambientali e climatiche con specifico riguardo alla preservazione della biodiversità territoriale attraverso la promozione di una gestione sostenibile delle foreste e delle aree agricole montane, fondamentale per la conservazione del paesaggio. Nell'ambito del bilancio dell'UE, la PAC è finanziata tramite due fondi: il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) ed il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).²¹

La Strategia macroregionale per la regione alpina (UESALP)

Avviata nel 2013, UESALP permette di affrontare in modo congiunto le sfide comuni che caratterizzano l'area alpina (zona geografica ben definita situata all'interno di Stati membri dell'UE e paesi terzi) attraverso un approccio regionalistico, un coinvolgimento diretto degli stakeholder, una definizione di obiettivi comuni ed una cooperazione accademica rafforzata. Le strategie macroregionali, per loro natura, non possono creare, a livello UE, nuovi fondi, nuove strutture formali o nuova legislazione in quanto hanno come obiettivo il concentrarsi sull'ottimizzazione delle risorse esistenti. Partecipano a questa cooperazione Italia, Francia, Germania, Austria, Slovenia, Svizzera e Liechtenstein che la presiedono a turno per un determinato periodo.²² Le priorità tematiche di UEALPS sono suddivise in tre pilastri:

- crescita economica ed innovazione, necessari per garantire un accesso equo, nel territorio alpino, alle opportunità lavorative. Tale obiettivo si raggiunge attraverso ricerca, innovazione e formazione;

²⁰ L'agricoltura di montagna nella politica agricola comunitaria - EURICSE - 2015

²¹ Unione Europea - european-union.europa.eu

²² UESALP - alpine-region.eu

- mobilità e connettività ovvero garantire piena accessibilità al territorio interna ed esterna. Accessibilità intesa sia come facilità di raggiungere fisicamente i territori montani attraverso, ad esempio, servizi di trasporto efficienti sia come collegamento elettronico, virtuale tra le persone;
- ambiente ed energia, con utilizzo di soluzioni energetiche rinnovabili, preservazione e valorizzazione delle risorse naturali, gestione dei rischi legati al cambiamento climatico.²³

La strategia macroregionale per le aree alpine si basa su un sistema di governance multilivello che vede la Commissione europea impegnata nella supervisione, le autorità nazionali e regionali responsabili della guida strategica e diversi stakeholder provenienti dal mondo accademico, dalle imprese e dalla società civile che, con le loro competenze, contribuiscono alla sua attuazione all'interno dei gruppi d'azione dedicati alle diverse priorità tematiche.²⁴ Da notare che la strategia macroregionale per le aree alpine, dal 2021, coinvolge direttamente nelle proprie attività anche i giovani attraverso la creazione di un organo decisionale composto da quattro giovani per ciascun paese di età compresa tra i 18 ed i 29 anni.²⁵

I programmi INTERREG

Sono iniziative che hanno più di 20 anni di storia e che nel corso del tempo sono diventate tassello fondamentale nel portare avanti una cooperazione territoriale in Europa. INTERREG permette di dare attuazione alla politica di coesione dell'Unione Europea, menzionata negli articoli 174-178 del TFUE. L'obiettivo è ridurre le disuguaglianze economico-sociali all'interno del territorio europeo. Attraverso INTERREG l'Unione Europea persegue questo scopo finanziando dei programmi di cooperazione transfrontaliera che permettono di affrontare sfide comuni abbattendo gli ostacoli legati alle frontiere. INTERREG prevede diverse forme di cooperazione:

- “Cross border cooperations”, cooperazioni transfrontaliere che uniscono regioni tra loro confinanti per affrontare problemi comuni;
- “Transnational cooperations”, partnership tra vari attori necessarie ad affrontare problemi che riguardano aree geografiche piuttosto grandi e con specifiche caratteristiche;

²³ Daniele Lazzeri - Alpi spina dorsale dell'Europa - 2025 - Fondazione Nodo di Gordio - Guerini e associati - ISBN 978-88-6250-953-4

²⁴ UESALP - alpine-region.eu

²⁵ Daniele Lazzeri - Alpi spina dorsale dell'Europa - 2025 - Fondazione Nodo di Gordio - Guerini e associati - ISBN 978-88-6250-953-4

- “International cooperations”, cooperazioni tra stati e regioni di tutta Europa che permettono di condividere varie esperienze e implementare, migliorare azioni condivise;
- “Cooperations in outhermos region”, cooperazioni tra Unione Europea, paesi europei ed altri paesi lontani, anche non appartenenti al continente europeo, necessarie a risolvere sfide comuni e creare connessioni forti.

I programmi INTERREG lanciano regolarmente dei bandi di progetto su determinate tematiche ed i vari stakeholder transfrontalieri possono costituire partnership e proporre progetti all’UE. Nel corso della sua vita INTERREG ha portato avanti 800 progetti di cooperazione. INTERREG opera con una programmazione di sette anni e per il periodo 2021-2027, sono stati stanziati un totale di circa 8 miliardi di euro per finanziare i progetti.²⁶ I programmi INTERREG sono di vitale importanza anche per l’ambiente montano in quanto diversi di essi danno supporto direttamente o indirettamente agli attori che vivono ed operano nei territori montani. Un esempio ne è l’attuale programma INTERREG “Alpine Space 2021-2027” che permette di facilitare la cooperazione tra i sette paesi alpini, tra cui anche Svizzera e Lichtenstein. Questo programma, infatti, promuove una cooperazione per affrontare sfide comuni, sviluppare nuovi metodi di lavoro e scambiare idee, esperienze e competenze. Possono partecipare ai bandi di progetto lanciati dal programma organizzazioni del settore pubblico e privato, tra cui università, centri di ricerca, ONG, imprese, autorità locali, regionali e nazionali. Le priorità tematiche di questo programma sono: resilienza ai cambiamenti climatici, uso attento delle risorse naturali e zero emissioni di CO₂, innovazione digitale, gestione e sviluppo cooperativo dell’area alpina.²⁷

Il programma Horizon Europe

Horizon Europe è un programma dell’Unione Europea per la ricerca e l’innovazione attivato per il periodo 2021-2027. Con 95,5 miliardi di euro stanziati, è il più vasto programma di ricerca e innovazione transnazionale al mondo. L’Unione Europea distribuisce queste risorse attraverso bandi di ricerca ed inviti a presentare progetti. Il programma è gestito direttamente dalla Commissione Europea e il suo obiettivo è rafforzare lo spazio di ricerca ed innovazione al fine di creare politiche pubbliche europee in grado di affrontare le attuali sfide globali.²⁸ Il programma è importantissimo anche per le aree montane in quanto è padre del progetto “Mount Resilience EU” ovvero un programma di ricerca sui cambiamenti climatici nato con l’obiettivo di fornire, in futuro, aiuto alle comunità montane europee nel migliorare la loro capacità di adattamento e resilienza ai cambiamenti

²⁶ ITEREG - interreg.eu

²⁷ Regione VDA - regione.vda.it

²⁸ Horizon EU - horizoneurope.apre.it

climatici. Il progetto concettualizzerà, testerà e metterà in scala soluzioni replicabili in diverse zone montane.²⁹

Progetto LEADER

Da oltre 25 anni l'Unione Europea ha avviato un progetto di sviluppo locale partecipativo denominato LEADER (Liaison Entre Actions de Development de l'Economie Rurale). Si tratta di uno strumento comunitario innovativo e fondamentale per lo sviluppo delle aree rurali, poiché pone al centro il territorio adottando un approccio "bottom-up". Questo approccio consente di valorizzare i bisogni e le potenzialità locali attraverso la creazione di partnership tra rappresentanti pubblici e privati degli interessi socioeconomici del territorio, che definiscono insieme obiettivi e priorità di investimento. Cuore dell'approccio bottom-up sono i GAL (Gruppi di Azione Locale) ovvero associazioni senza scopo di lucro composte da soci pubblici e privati. I GAL hanno il compito di elaborare e realizzare, a livello locale, una strategia di sviluppo pilota (strategia di sviluppo locale), di gestire tutte le fasi tecnico-amministrative necessarie alla sua attuazione e di gestire i fondi pubblici (europei e nazionali). Essi possono essere definiti come i manager dello sviluppo locale. La Commissione europea pone come condizione per la creazione della strategia di sviluppo pilota l'individuazione di aree omogenee né troppo grandi né troppo piccole per massimizzare la partecipazione degli attori locali ma anche avere la quantità minima di utenti per far sì che si verifichi un effetto (tra 10.000 e 150.000 abitanti).³⁰ Il Gruppo di Azione Locale Valle d'Aosta è stato costituito nel 2012 ed opera su tutto il territorio valdostano ad esclusione del comune di Aosta. Gli obiettivi strategici del GAL VDA sono:

- valorizzare l'edilizia rurale, il paesaggio naturale ed il patrimonio artistico e storico del territorio;
- migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali e l'attrattività del territorio;
- promuovere il consumo di prodotti agroalimentari locali;
- favorire l'innovazione della filiera agricola;
- diffondere sul territorio forme di mobilità green.³¹

²⁹ Mounain Resilience EU - mountresilience.eu

³⁰ I GAL nella politica di sviluppo rurale - Rete rurale nazionale, volume 2, 2022 - ISBN: 978-88-3385-014-6

³¹ GAL Valle d'Aosta - gal.vda.it

3.2 Progetti, quadri programmatici e/o di finanziamento italiani

La SNAI (Strategia Nazionale delle Aree Interne)

Nel 2013, con il governo Monti, viene creata la Strategia Nazionale delle Aree Interne che segna il passaggio dalla percezione di montagna come territorio svantaggiato alla montagna come “area progetto”. La SNAI definisce le aree interne come una vasta parte del territorio nazionale non pianeggiante, distante dai grandi centri urbani, caratterizzata da traiettorie di sviluppo instabili, un declino della superficie coltivata e spesso affetta da un calo demografico ma caratterizzata anche dalla presenza di risorse da valorizzare che mancano alle aree centrali.³² La SNAI utilizza sia fondi nazionali sia fondi europei provenienti dalle politiche di coesione al fine di favorire la ripresa economica e sociale dei territori svantaggiati italiani, invertendone il declino demografico ed economico. Questi territori vengono trasformati in “aree progetto” all’interno delle quali si sviluppano iniziative in grado di garantire un’adeguata qualità e quantità di servizi pubblici, rilanciare l’economia locale e valorizzare il patrimonio naturale e culturale. Il fine è quindi quello di concedere la possibilità alle comunità locali di sviluppare nuove opportunità di vita. Viene posta particolare attenzione ai servizi per la cittadinanza ovvero a quei servizi che sono essenziali per garantire le condizioni minime necessarie per vivere nelle aree interne. Infatti, strettamente correlato al potenziamento dell’offerta di servizi per la cittadinanza è la possibilità di insediamento di nuove attività economiche e la creazione di posti di lavoro. Questa strategia non si concentra su tutto l’universo dei comuni considerati aree interne del paese ma solo su alcuni, definiti appunto “aree progetto”, che vengono individuati attraverso un’istruttoria pubblica condotta dal Comitato tecnico aree interne e dalle Regioni sulla base di proposte provenienti dal territorio, dagli enti locali.³³ Dal 2014 sono state individuate, in tutta Italia, 124 “aree progetto”.³⁴ In Valle d’Aosta sono “aree progetto” la bassa Valle d’Aosta e l’Unité Grand-Paradis. Recentemente è stata inoltre candidata l’Unité Mont-Cervin.³⁵ Il percorso di costruzione di un progetto SNAI si basa sul concetto di coprogettazione che produce effetti positivi sulla governance locale e coinvolge vari attori quali l’amministrazione statale e regionale, le amministrazioni locali e tutti quegli attori che vivono o operano sul territorio. Il percorso inizia con la redazione di una bozza di strategia che fornisce l’idea guida dello sviluppo del territorio e che, per essere redatta, necessita già del coinvolgimento degli attori che vivono in esso. Tale documento viene redatto dai sindaci o dai presidenti delle unioni di

³² Politiche per la centralità della montagna - Fiorenzo Ferlaino - Scienze del Territorio 9 - 2021 - Firenze University press

³³ Le aree interne e la montagna per lo sviluppo sostenibile - ASviS - 2022 -ISBN 979-1280634-05-4

³⁴ Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud - politichecoesione.governo.it

³⁵ Regione Valle d’Aosta - regione.vda.it

comuni e viene sottoposto all'attenzione della Regione e del Comitato tecnico aree interne. Successivamente inizia la fase di "scouting" dove il Comitato tecnico mappa quali sono gli attori rilevanti che, secondo lui, occorre coinvolgere. Vengono, poi, redatti il preliminare di strategia, un approfondimento della bozza di strategia, e successivamente, la strategia d'area in cui vengono esplicitati concretamente i progetti ovvero le azioni specifiche, il budget e le tempistiche e i risultati attesi. Infine, nasce il programma quadro come contratto definitivo dettagliato di sviluppo dell'area.³⁶

Le Green Communities

È un progetto italiano studiato dal governo in collaborazione con UNCEM (Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani) ed è disciplinato dall'art. 72 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221. Questo articolo non propone una definizione di "Green communities" ma le stesse si possono definire come porzioni di territorio in cui le diverse amministrazioni pubbliche locali si mettono insieme per promuovere la sostenibilità energetica, ambientale e sociale del territorio stesso. I territori in cui è possibile costituire queste "Green communities" sono tutte quelle aree rurali e montane in cui c'è il desiderio di sfruttare le risorse naturali presenti (acqua, boschi, pascoli, ecc.) in modo ambientalmente sostenibile ed economicamente e socialmente vantaggioso.³⁷ Le "Green communities" sono diventate una realtà concreta solo nel 2021-2022, quando, grazie al PNRR, sono state stanziare risorse specifiche per la rivoluzione verde e la transizione ecologica. Dal 2015 fino a quel momento, infatti, non era stato emanato alcun decreto attuativo né erano stati previsti finanziamenti dedicati. Le "Green communities" per essere attuate richiedono una coprogettazione che comprende sia chi abita il territorio sia chi studia questo territorio attraverso, quindi, una collaborazione reciproca di cittadini privati, enti pubblici, università, terzo settore e aziende. Questi soggetti devono ovviamente dialogare e decidere insieme, superando le barriere ed andando oltre il singolo territorio, per perseguire obiettivi comuni.³⁸ I temi fondamentali del progetto sono:

- la valorizzazione del patrimonio agroforestale;
- l'agricoltura sostenibile;
- la gestione responsabile e ragionata delle risorse idriche;
- il garantire servizi di mobilità sostenibili;
- la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili (eolico, biomasse, biogas, idroelettrico e solare);
- il costruire una comunità efficiente dal punto di vista energetico;

³⁶ Le aree interne e la montagna per lo sviluppo sostenibile - ASviS - 2022 - ISBN 979-1280634-05-4

³⁷ Sinergie in canavese - esempio di green community - greencommunitysinergieincanavese.it

³⁸ Un'occasione per le comunità montane - Alice Facchini - L'Essenziale - 16 aprile 2022

- l'edilizia sostenibile;
- il promuovere uno sviluppo produttivo sostenibile con particolare riferimento alle attività produttive a rifiuti zero;
- il promuovere lo sviluppo turistico sostenibile.³⁹

³⁹ Green communities, strategia di futuro - UNCEM - 2022

ASPETTATIVE FUTURE PER LE ZONE DI MONTAGNA ITALIANE, ANALISI DEL NUOVO DDL SULLA MONTAGNA

La prima legge italiana dedicata alla montagna entrò in vigore nel 1952 per rispondere alla necessità di dare attuazione all'articolo 44 della Costituzione e fornire così attenzione concreta alle zone di montagna. Da allora tale normativa ha conosciuto due significative evoluzioni, avvenute entrambe a distanza di circa vent'anni, rispettivamente nel 1971 e nel 1994, il cui obiettivo era di aggiornare strumenti e strategie di intervento in relazione ai cambiamenti economici, demografici e ambientali verificatisi nei territori montani.⁴⁰

Attualmente, a trent'anni dall'entrata in vigore della vigente legge italiana sulla montagna, è stato presentato un nuovo disegno di legge che nasce da diverse necessità espresse dagli attori che vivono la montagna quali il prendere atto dell'evoluzione del contesto sociale, economico e tecnologico, il riconoscere la montagna come risorsa da valorizzare e non come problema, eliminando la logica assistenzialistica, e il creare una legge in grado di dettare regole più incisive ed efficaci. Il dibattito che accompagna l'elaborazione della nuova legge evidenzia in particolare la necessità di raggiungere un equilibrio tra la conservazione e la valorizzazione del territorio montano. Le aree montane, infatti, richiedono interventi di valorizzazione mirati a contrastare il progressivo spopolamento, determinato da criticità logistiche legate alla scarsità di infrastrutture e servizi presenti sul territorio e quindi da una limitata attrattività in termini occupazionali. Parallelamente, però, la montagna rappresenta un patrimonio di inestimabile valore sia per la ricchezza delle sue risorse naturali e della biodiversità che ospita sia per il suo ruolo nella conservazione delle tradizioni culturali. È pertanto fondamentale garantire anche una tutela efficace sia sotto il profilo ambientale che culturale. Tuttavia, le esigenze di tutela e quelle di valorizzazione possono talvolta entrare in conflitto. Da qui l'importanza, evidenziata dal dibattito pubblico, di una legge capace di coniugare protezione e sviluppo sostenibile.⁴¹ In tal senso il disegno di legge ha genesi dall'assunto secondo cui lo sviluppo delle aree montane costituisce un obiettivo di interesse nazionale che impegna il legislatore a valorizzare e tutelare le specificità, garantire l'agevole accesso ai servizi e promuovere l'agricoltura, la gestione forestale, l'industria per limitare gli squilibri economici e sociali e favorire il ripopolamento.⁴² Per fornire alla montagna risposte efficaci, il dibattito pubblico pone anche l'accento, sull'importanza di una base

⁴⁰ Una nuova legge. Ritorno a una montagna viva o resterà terra di colonia? - Mauro Varotto - La difesa del popolo - 21 luglio 2025

⁴¹ La risposta istituzionale alle problematiche delle zone montane - Mauro Gorlani- Queste Istituzioni - N. 1/2022

⁴² Disegno di legge 1054 XIX legislatura - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane - Articolo 1

giuridica in grado di valorizzare il più possibile il principio di sussidiarietà e l'autonomia delle comunità di montagna, attribuendo loro uno spazio normativo idoneo alla creazione di soluzioni su misura. Allo stesso tempo, la nuova legge deve essere in grado di favorire la collaborazione tra le comunità incentivando processi di unificazione che ne accrescano la rilevanza e rendano le loro azioni più incisive ed efficaci sul territorio. Ancora, la nuova legge dovrà essere lungimirante e capace di resistere alla prova del tempo ovvero dovrà affrontare temi strategici che rilancino i territori montani, proiettandoli in una nuova luce per i decenni a venire.⁴³

4.1 Contenuto del DDL n. 1054 intitolato “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”

Il disegno di legge n. 1054 della XIX legislatura, intitolato “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”, è stato presentato il 1° marzo 2024 dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli alla presidenza del Senato. Come si evince dalla sottostante tabella, il DDL si compone di 6 capi e 23 articoli.⁴⁴

CAPI	ARTICOLI
Capo I: “Norme generali”	<u>Articolo 1:</u> “Finalità”
Capo I: “Norme generali”	<u>Articolo 2:</u> “Classificazione dei comuni montani”
Capo II: “Organi, risorse e programmazione strategica”	<u>Articolo 3:</u> “Strategia per la montagna italiana”
	<u>Articolo 4:</u> “Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane”
	<u>Articolo 5:</u> “Relazione annuale”
Capo III: “Servizi pubblici”	<u>Articolo 6:</u> “Sanità di montagna”
	<u>Articolo 7:</u> “Scuole di montagna”
	<u>Articolo 8:</u> “Disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone di montagna”
	<u>Articolo 9:</u> “Servizi di comunicazione”
Capo IV: “Tutela del territorio”	<u>Articolo 10:</u> “Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani”
	<u>Articolo 11:</u> “Ecosistemi montani”
	<u>Articolo 12:</u> “Monitoraggio dei ghiacciai e dei bacini idrici”

⁴³ La risposta istituzionale alle problematiche delle zone montane - Mario Gorlani - Queste Istituzioni - N. 1/2022

⁴⁴ DDL n. 1054 XIX legislatura - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane - Testo originale presentato in data 1° marzo 2024 alla presidenza del Senato.

Capo IV: “Tutela del territorio”	<u>Articolo 13</u> : “Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna”
	<u>Articolo 14</u> : “Rifugi di montagna”
Capo V: “Sviluppo Economico”	<u>Articolo 15</u> : “Finalità”
	<u>Articolo 16</u> : “Professioni di montagna”
	<u>Articolo 17</u> : “Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani”
	<u>Articolo 18</u> : “Misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani”
	<u>Articolo 19</u> : “Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna”
<u>Articolo 20</u> : “Registro nazionale dei terreni silenti”	
Capo VI: “Disposizioni finali”	<u>Articolo 21</u> : “Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano”
	<u>Articolo 22</u> : “Abrogazioni”
	<u>Articolo 23</u> : “Disposizioni finanziarie”

Il Capo I è composto dagli articoli 1 e 2. L'articolo 1 definisce le finalità del disegno di legge ovvero il riconoscimento e la promozione delle zone montane la cui crescita economica e sociale viene definita come obiettivo di interesse nazionale. L'articolo 2 invece prevede l'adozione di un Dpcm per la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani, in base ai parametri dell'altimetria e della pendenza. Con lo stesso decreto verrà contestualmente definito anche l'elenco dei comuni montani.

Il Capo II, composto dagli articoli 3, 4 e 5, si occupa di disciplinare la programmazione strategica, le risorse e i monitoraggi. L'articolo 3 definisce la Strategia nazionale per la montagna italiana (SMI) che permette di individuare, triennialmente, le linee strategiche per la crescita e lo sviluppo sociale dei territori montani. In particolare, questo articolo evidenzia che la SMI dovrà essere in armonia con la SNAI. L'articolo 4 disciplina le modalità di finanziamento degli interventi da parte del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT). Sarà tale fondo a fornire finanziamenti alle azioni che prenderanno vita a partire dalla Strategia nazionale della montagna. I finanziamenti verranno ripartiti tra Stato, Regioni ed enti locali. L'articolo 5 attribuisce al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il monitoraggio dell'attuazione della SMI e

dell'impatto delle misure finanziate con il FOSMIT. Lo stesso articolo definisce che il Ministero per gli affari regionali e le autonomie debba presentare annualmente alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI.

Il Capo III, composto dagli articoli dal 6 al 9, è intitolato "Servizi pubblici". L'articolo 6 definisce incentivi e forme di riconoscimento per i professionisti sociosanitari che operano in strutture pubbliche o private ubicate in comuni di montagna. L'articolo 7 introduce la definizione di "scuole di montagna" e dispone meccanismi di incentivazione e premialità per personale che presta servizio in esse. Per quanto riguarda il dimensionamento delle classi e dell'organico che presta servizio nelle scuole di montagna, la legge rimanda alla specifica normativa vigente. L'articolo 8 mira a valorizzare le istituzioni della formazione superiore (Università e AFAM) ubicate in territori montani e prevede che possano stipulare accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca al fine di promuovere attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane. L'articolo 9 promuove la costruzione di infrastrutture per il sostegno alla digitalizzazione della popolazione, ponendo in particolare l'accento sulla copertura dell'accesso alla rete internet in banda ultra-larga, al fine di assicurare lo sviluppo socioeconomico dei territori montani.

Il Capo IV si occupa di disposizioni in materia di "Tutela del territorio" ed è composto dagli articoli dal 10 al 14. L'articolo 10 si occupa della valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani e prevede la predisposizione di linee guida volte all'individuazione, recupero, utilizzazione razionale e valorizzazione dei sistemi agro-silvio-pastorali montani. L'articolo 11 disciplina gli ecosistemi montani e riconosce le zone montane come aree floro-faunistiche a sé, in quanto caratterizzate dalla presenza della tipica flora e fauna montane. L'articolo 12 è volto a mitigare gli effetti del cambiamento climatico e la crisi idrica, attraverso lo studio e il monitoraggio del comportamento dei ghiacciai e la realizzazione di casse di espansione e vasche di laminazione. Prevede che una parte del FOSMIT possa essere destinata ad interventi di carattere speciale per affrontare il cambiamento climatico. L'articolo 13 prevede incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e silvicoltori di montagna. L'articolo 14 fornisce una definizione di rifugi di montagna e stabilisce altresì che lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definiscano, ciascuno in base alle rispettive competenze, le caratteristiche funzionali dei rifugi.

Il Capo V, composto dagli articoli dal 15 al 20, tratta questioni relative allo sviluppo economico delle zone montane. Da menzionare è l'articolo 16 che ha come obiettivo il riconoscere le professioni di montagna come presidi per conservare il patrimonio materiale ed immateriale delle zone montane. Esso dispone che la SMI possa individuare ulteriori professioni di montagna rispetto a quelle già

previste dalle norme nazionali e regionali vigenti. L'articolo 17 introduce un credito di imposta a favore delle piccole e microimprese che intraprendono nuove attività nei comuni montani. L'articolo 18 promuove misure volte ad agevolare il lavoro agile in montagna con l'obiettivo di favorire il ripopolamento dei comuni medesimi. La legge prevede un esonero totale dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il dipendente, residente in un comune montano, che lavora in smart working. L'articolo 19 applica misure volte a favorire la residenzialità nelle zone montane attraverso agevolazioni fiscali per l'acquisto o la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna. L'articolo 29 istituisce il Registro nazionale dei terreni silenti (terreni non coltivati) nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Il Capo VI tratta le disposizioni finali ed è composto dagli articoli dal 21 al 23. Importante, per la Regione Valle d'Aosta, è l'articolo 21 in quanto sancisce che le norme contenute nel disegno di legge non vadano a modificare il quadro delle competenze definite dagli statuti speciali di Province o Regioni autonome e dalle relative norme di attuazione. L'articolo 22 invece dispone l'abrogazione di tutta una serie di articoli delle precedenti leggi nazionali sulla montagna. In particolare, con l'entrata in vigore del nuovo testo di legge, resteranno applicabili soltanto gli articoli delle precedenti leggi sulla montagna che non risultano espressamente abrogati dal suddetto articolo.

4.2 Riflessioni sul contenuto del DDL n. 1054

Negli ultimi due anni sono stati numerosi i giudizi espressi sul disegno di legge intitolato "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane". Dalla lettura di vari articoli di cronaca emerge chiaramente come questo DDL fosse atteso con grande interesse e le anticipazioni lasciassero sperare in una svolta epocale. Tuttavia, una volta presentato il testo e letti sommariamente i suoi articoli, vi è stata una diffusa reazione di delusione, riassumibile nell'affermazione "Tanto rumore per nulla".⁴⁵ Di fronte a questo scenario, UNCEM (Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani) e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) hanno cercato di elaborare una critica costruttiva al DDL analizzandolo articolo per articolo con l'obiettivo di fornire al Parlamento spunti di riflessione utili per emendarne in modo efficace il testo durante il processo di deliberazione.

⁴⁵ La nuova legge sulla montagna più ombre che luci - Marco Breschi e Maurizio Ferrari - La voce della montagna - 11 novembre 2024

Legge sulla montagna, perché è un'occasione persa: Poche risorse e niente per l'adattamento climatico - Alberto Marzocchi - Il fatto quotidiano - 12 luglio 2025

Critiche all'articolo 2 relativo alla classificazione dei comuni montani

La classificazione dei comuni montani è oggetto di numerose critiche da più parti. La classificazione attualmente in vigore, risale ancora a quanto definito nel 1952 dalla prima legge sulla montagna. Secondo tale normativa, un comune è definito "montano" se almeno l'80% della sua superficie si trova a un'altitudine superiore ai 600 metri sul livello del mare, se la differenza tra la quota massima e quella minima supera i 600 metri e se il reddito imponibile medio per ettaro è inferiore alle 2.400 lire, con riferimento ai prezzi del periodo 1937-1939.⁴⁶ Dopo quasi settant'anni, il nuovo disegno di legge prevede che vengano definiti nuovi criteri di classificazione basati su parametri di altimetria e di pendenza. Tuttavia, questi parametri non tengono adeguatamente conto della diversità morfologica tra le Alpi e gli Appennini, rischiando di escludere realtà montane ma con caratteristiche diverse rispetto a quelle alpine. Sarebbe auspicabile secondo UNCEM che nel DDL venga mantenuto il criterio altimetrico già definito nelle precedenti leggi sulla montagna, integrandolo non con la pendenza ma con altri indicatori di natura economica e sociale. Tali indicatori dovrebbero includere:

- il calo demografico;
- la distanza e la difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali;
- la distanza e i tempi di percorrenza necessari per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi;
- la densità delle attività commerciali e produttive;
- l'indice di vulnerabilità economica.⁴⁷

Sarebbe dunque auspicabile una classificazione più aderente alla realtà dei territori montani in grado di considerare adeguatamente le differenze tra territori alpini ed appenninici e le loro condizioni di maggiore svantaggio.

Critiche all'articolo 4 relativo al fondo per la montagna (FOSMIT)

Oggetto di critiche è anche l'articolo 4 del DDL che disciplina il "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane" (FOSMIT), già istituito dalla Legge 97/1994 come "Fondo nazionale per la montagna" e successivamente sospeso nel 2010. Nel 2013 con la Legge di stabilità finanziaria, il "Fondo nazionale per la montagna" fu sostituito dal "Fondo nazionale integrativo per i comuni montani" ma, nel 2016, il precedente "Fondo nazionale per la montagna" venne nuovamente rifinanziato. La legge di bilancio del 2021 fece confluire i due fondi sopra menzionati nel nuovo ed

⁴⁶ Legge 25 luglio 1952, n. 991

⁴⁷ Nuova legge montagna Stato, Regioni, Enti locali insieme per un articolato per i territori e le comunità - UNCEM - febbraio 2024
DDL montagna - ANCI - gennaio 2024

unico “Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane” con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, portata poi a 200 milioni nel 2023. Il nuovo disegno di legge prevede la prosecuzione del FOSMIT la cui dotazione annuale, prevista dalla legge di bilancio 2025-2027, sarà pari a circa 200 milioni di euro. Tuttavia, tale importo è ritenuto da molti osservatori inadeguato poiché il DDL prevede che ben il 50% delle risorse sia destinato a interventi di competenza statale. Ne consegue che solo 100 milioni di euro all’anno sarebbero effettivamente assegnati agli enti locali montani, sollevando dubbi sulla capacità reale del fondo nel sostenere le politiche di sviluppo e coesione delle aree montane.⁴⁸

Critiche agli articoli 6 e 7 relativi alla sanità e alle scuole di montagna

L’articolo 6 del DDL introduce meccanismi di incentivazione e premialità per i professionisti e gli operatori sanitari che decidono di lavorare in aree montane. Secondo l’UNCCEM, tuttavia, sarebbe più opportuno destinare tali incentivi a coloro che operano nei territori montani e che vi risiedono stabilmente.⁴⁹ L’ANCI, invece, sottolinea l’importanza di ripensare in modo innovativo l’organizzazione della sanità in montagna, proponendo specifiche integrazioni al disegno di legge. In particolare, evidenzia la necessità di modificare i criteri di assegnazione dei finanziamenti ai servizi, superando gli attuali indicatori basati esclusivamente sulla numerosità della popolazione o degli utenti. ANCI propone l’adozione di criteri inversamente proporzionali alla popolazione residente che consentano di destinare maggiori risorse ai territori meno popolati, al fine di garantire un adeguato livello di servizi anche nelle aree più disagiate.⁵⁰

L’articolo 7, avente come oggetto la scuola di montagna, riprende l’impostazione della Legge 90/1957 intitolata “Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna” che prevedeva misure quali, ad esempio, premialità riguardanti la carriera degli insegnanti operanti in scuole di montagna e aiuti per l’affitto o l’acquisto di un alloggio per mantenere attivo il sistema scolastico nei piccoli comuni montani.⁵¹ Per quanto riguarda le critiche, ANCI evidenzia come l’articolo 7 del DDL non preveda l’eliminazione del numero minimo di studenti (attualmente fissato a otto nelle pluriclassi).⁵² A tal proposito, occorre però ricordare che, per salvaguardare l’esistenza delle scuole di montagna, l’articolo 10 bis del DL 123/2023 prevede una deroga a livello regionale sul numero minimo di alunni per classe (stabilito a livello nazionale dal DPR 20 marzo 2009) nelle istituzioni

⁴⁸ Nuova legge montagna Stato, Regioni, Enti locali insieme per un articolato per i territori e le comunità - UNCCEM - febbraio 2024

⁴⁹ Nuova legge montagna Stato, Regioni, Enti locali insieme per un articolato per i territori e le comunità - UNCCEM - febbraio 2024

⁵⁰ DDL montagna - ANCI - gennaio 2024

⁵¹ Dossier disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane - Servizio studi di Camera dei deputati e del Senato della repubblica - 11 aprile 2025

⁵² DDL montagna - ANCI - gennaio 2024

site in comuni montani.⁵³ UNCEM rileva poi ulteriori criticità sottolineando, in particolare, come il DDL non adotti una visione di contrasto alla crisi demografica. In quest'ottica, UNCEM evidenzia la necessità di politiche attive per attrarre nuovi abitanti, da sostenere anche attraverso un sistema scolastico accessibile e funzionale. Infine, UNCEM ricorda che sul tema vi è ancora da attuare l'articolo 15 della Legge 158/2017 sui piccoli comuni che riporta specifiche disposizioni su trasporti ed istruzione nelle aree montane.⁵⁴ Tale articolo prevedeva, in particolare, che il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del paese, predisponesse un "Piano per l'istruzione" destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati in tali aree e all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative che si svolgono nei medesimi plessi.⁵⁵

Critiche al capo V relativo allo sviluppo economico delle zone montane

ANCI accoglie con favore l'introduzione di misure fiscali a favore delle imprese giovanili nei territori montani, come previsto al comma 1 dell'articolo 17. Tuttavia, sottolinea la necessità di estendere tali agevolazioni anche alle imprese già esistenti, gestite da persone con più di 41 anni, che continuano a vivere e lavorare stabilmente nelle aree montane. È quindi fondamentale incentivare l'insediamento di nuove attività da parte dei giovani ma non si può trascurare il ruolo strategico delle piccole imprese storiche, che rappresentano l'eccellenza del territorio, in particolare nei settori artigianale ed enogastronomico, contribuendo alla valorizzazione delle tipicità locali e al mantenimento delle tradizioni.⁵⁶ UNCEM inoltre evidenzia la necessità di introdurre tra i finanziamenti la concessione di contributi a fondo perduto a copertura delle spese di avviamento di nuove attività imprenditoriali che operano sul territorio.⁵⁷

Relativamente, invece, alle agevolazioni per il lavoro agile in montagna, previste dall'articolo 18 del DDL, UNCEM, al fine di contrastare lo spopolamento, propone ulteriori misure come il sostegno alle aziende che acquistano hardware e software per l'esercizio dello smart working o il finanziamento ai Comuni che realizzano HUB per lo smart working e il coworking.⁵⁸

⁵³ Decreto-legge del 15 settembre 2023, n.123

⁵⁴ Nuova legge montagna Stato, Regioni, Enti locali insieme per un articolato per i territori e le comunità - UNCEM - febbraio 2024

⁵⁵ Legge 6 ottobre 2017, n.158 - Articolo 15

⁵⁶ DDL montagna - ANCI - gennaio 2024

⁵⁷ Nuova legge montagna Stato, Regioni, Enti locali insieme per un articolato per i territori e le comunità - UNCEM - febbraio 2024

⁵⁸ Nuova legge montagna Stato, Regioni, Enti locali insieme per un articolato per i territori e le comunità - UNCEM - febbraio 2024

Legato all'evitare lo spopolamento ma anche allo sviluppo del territorio montano è anche l'articolo 19 relativo all'acquisto o ristrutturazioni di edifici ad uso abitativo principale (prima casa) in montagna. Relativamente a questo articolo UNCEM invita il legislatore a considerare agevolazioni anche per:

- l'acquisto o la ristrutturazione di immobili per la costituzione di attività economiche nei comuni montani;
- i residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo, non utilizzato o in stato di degrado, attraverso progetti che prevedano interventi di bioedilizia e di riqualificazione energetica;
- l'acquisto o la ristrutturazione di immobili con l'obiettivo di promuovere attività educative per la prima infanzia, servizi socioassistenziali alle persone, manifestazioni ed eventi artistici, culturali promossi o patrocinati dai comuni;
- l'acquisto di immobili o la ristrutturazione degli stessi per la creazione di "cooperative di comunità" in grado di affiancare o sostituire servizi pubblici nella risposta ai bisogni delle comunità locali.⁵⁹

Critiche sulla mancanza di una riorganizzazione istituzionale

UNCEM pone l'attenzione sul fatto che il disegno di legge non affronta in alcun modo il tema della riorganizzazione istituzionale. Per oltre quarant'anni, a partire dalla legge quadro 3 dicembre 1971, n. 1102, i comuni montani italiani hanno cooperato tra loro attraverso forme associative denominate Comunità montane. Con l'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, nota come legge "Delrio", le Comunità montane sono state soppresse. Da allora, solo alcune Regioni, nel rispetto delle proprie competenze e mediante specifiche leggi, hanno mantenuto tali forme di cooperazione attraverso l'istituzione delle Unioni montane di comuni. UNCEM sottolinea l'importanza di una "nuova" legge per la montagna che adotti una logica del "noi", favorendo la cooperazione tra comuni al fine di garantire servizi essenziali e promuovere lo sviluppo del territorio. Le forme associative tra comuni, infatti, consentono di offrire servizi in forma integrata ed efficiente, investire in progetti per lo sviluppo socioeconomico delle aree montane, attuare interventi di bonifica, manutenzione e protezione del territorio dal dissesto idrogeologico. Fondamentale sarebbe dunque un disegno di legge che riconosca e sostenga forme strutturate di cooperazione intercomunale, capaci di rispondere alle esigenze specifiche delle comunità di montagna.⁶⁰

⁵⁹ Nuova legge montagna Stato, Regioni, Enti locali insieme per un articolato per i territori e le comunità - UNCEM - febbraio 2024

⁶⁰ Nuova legge montagna Stato, Regioni, Enti locali insieme per un articolato per i territori e le comunità - UNCEM - febbraio 2024

Mancanze e suggerimenti legate al dissesto idrogeologico e all'abbandono di terreni ed immobili

UNCCEM ritiene importante, per contrastare il pericolo del dissesto idrogeologico che da sempre caratterizza i comuni montani, l'introduzione di un regime IVA agevolato del 10% per le opere connesse alla manutenzione e alla salvaguardia idrogeologica del territorio montano. Inoltre, sempre in ottica di prevenzione, UNCCEM al fine di assicurare le operazioni di pulizia del sottobosco, di bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque, propone che sia concessa da parte del Comune, con apposito regolamento comunale, a chi ne faccia richiesta (imprenditore singolo o associato, ente no profit o consorzio forestale) la possibilità di subentrare nella cura di un terreno incolto se il proprietario non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito. Stessa modalità viene riproposta anche per risolvere il problema dell'abbandono degli immobili.⁶¹

Mancanze e suggerimenti legate al tema delle "Cooperative di comunità"

ANCI sottolinea come il tema delle "Cooperative di comunità" sia coerente con i temi trattati nel disegno di legge n. 1054. Per "Cooperativa di comunità" si intende il coinvolgimento diretto dei cittadini nel rispondere ai bisogni della comunità attraverso la produzione di servizi che vanno a sostituire o integrare i servizi pubblici erogati dallo stato. Questa forma associativa si sposa bene con territori disagiati e caratterizzati dal venir meno di servizi a causa dello spopolamento. Trattandosi di uno strumento sociale diffusosi recentemente, per questa forma di cooperazione non esiste ancora un quadro normativo. Pertanto, secondo ANCI, nel testo del DDL sarebbe fondamentale inserire un riferimento alla necessità di definire queste forme di cooperazione a livello nazionale, anche al fine di coordinare le iniziative in atto a livello regionale e promuoverne ulteriori sviluppi.⁶²

Mancanze e suggerimenti sui temi della digitalizzazione e della fiscalità differenziata

UNCCEM ritiene fondamentale un intervento più incisivo sul divario digitale, ritenendo insufficienti i riferimenti generali alla digitalizzazione presenti nel disegno di legge. Egli auspica l'inserimento di disposizioni più concrete e lo stanziamento di risorse aggiuntive al FOSMIT, da destinare specificamente alla riduzione del divario digitale nelle aree montane.⁶³

Per quanto riguarda la fiscalità differenziata, UNCCEM sottolinea, ancora una volta, la necessità di misure più efficaci. Infatti, alcune aree montane, per contrastare l'isolamento e promuovere lo sviluppo economico, dovrebbero essere riconosciute come zone a fiscalità di vantaggio ovvero zone

⁶¹ Nuova legge montagna Stato, Regioni, Enti locali insieme per un articolato per i territori e le comunità - UNCCEM - febbraio 2024

⁶² DDL montagna - ANCI - gennaio 2024

⁶³ Nuova legge montagna Stato, Regioni, Enti locali insieme per un articolato per i territori e le comunità - UNCCEM - febbraio 2024

caratterizzate da una fiscalità che risulti essere realmente attrattiva per le imprese e le attività economiche in modo tale da ricostruire il tessuto imprenditoriale.⁶⁴

4.3 Principali emendamenti introdotti ed approvati in sede parlamentare al testo originale del DDL n. 1054

Durante la fase di discussione parlamentare, numerosi sono stati gli emendamenti e le modifiche apportate al testo originario del disegno di legge, facendo aumentare sensibilmente il numero di articoli (da 23 a 33). Tra tutti i vari emendamenti e le modifiche apportate sono degni di nota:

- L'introduzione dell'articolo 8 "Promozione dei servizi educativi per l'infanzia nei comuni montani". Inserito nel Capo III, questo articolo prevede che le amministrazioni statali e periferiche, in base alle rispettive competenze, per favorire la natalità, possono promuovere in modo flessibile e diversificato servizi educativi per l'infanzia 0-3 anni attraverso soluzioni che soddisfino i bisogni delle famiglie.
- L'introduzione dell'articolo 9 "Interventi per i tribunali siti in aree montane". Introdotto anch'esso del Capo III consente al Ministero della giustizia di provvedere, attraverso procedure di mobilità volontaria, alla carenza di organico nei tribunali siti nelle zone montane disagiate.
- La modifica al comma 2 dell'articolo 13 "Ecosistemi montani". Il nuovo comma prevede la possibilità di cacciare il lupo al fine della conservazione degli habitat naturali e della fauna selvatica ma, allo stesso tempo, istituisce, per il mantenimento della specie, un tasso massimo di prelievi.
- L'introduzione dell'articolo 14 "Attività di studio e ricerca per i parchi e le aree protette in zone montane". Inserito nel Capo IV, questo articolo mira a preservare la biodiversità attraverso la possibilità di avviare, nell'ambito della Strategia per la montagna italiana, progetti, anche in forma associata, per promuovere studi, ricerche ed attività tecnico-scientifiche di carattere straordinario volti alla conservazione degli habitat naturali della flora e della fauna selvatiche.
- L'introduzione dell'articolo 19 "Tavolo tecnico per l'individuazione di misure per agevolare la compravendita di terreni agricoli e gli atti di ricomposizione fondiaria". L'articolo, introdotto nel Capo IV, prevede l'istituzione di un tavolo tecnico per individuare misure volte a facilitare la compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria di piccoli terreni agricoli nei comuni montani.

⁶⁴ Nuova legge montagna Stato, Regioni, Enti locali insieme per un articolato per i territori e le comunità - UNCEM - febbraio 2024

- L'introduzione dell'articolo 21 "Attività escursionistica". L'articolo, introdotto anch'esso nel Capo IV, riporta una definizione di "percorso escursionistico" e reca disposizioni in merito alle attività escursionistiche al fine di garantire la sicurezza e l'informazione dei fruitori. Esso, infatti, rinvia ad un Decreto ministeriale che individui i criteri per la classificazione dei percorsi escursionistici nonché le modalità con cui sono fornite, ai fruitori dei percorsi, le informazioni necessarie per utilizzarli in sicurezza. Viene inoltre esclusa la possibilità di risarcimento danni in caso di incidente su un percorso escursionistico, su strade poderali, su strade e piste forestali e silvo-pastorali, pubbliche e private, site nei comuni montani, in conseguenza di un comportamento colposo dell'escursionista stesso.
- L'introduzione dell'articolo 27 "Tavolo per la definizione di agevolazioni tariffarie". L'articolo, introdotto nel Capo V, istituisce un tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con l'obiettivo di definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua al fine di favorire l'incremento della popolazione residente nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
- L'introduzione dell'articolo 28 "Incentivi per la natalità nei comuni montani". L'articolo, anch'esso introdotto nel Capo V, prevede un incentivo per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di comuni montani con popolazione non superiore a 5000 abitanti al fine di contrastarne lo spopolamento.
- L'introduzione dell'articolo 31 "Sostegno finanziario locale". Introdotto nel Capo VI, l'articolo stabilisce la possibilità per le Regioni e i Comuni di definire ulteriori agevolazioni, quali riduzione o esenzione di tasse, tributi e imposte che siano di loro competenza, nelle aree montane oggetto del DDL.⁶⁵

4.4 Confronto tra il testo del DDL n. 1054 e i riferimenti normativi attualmente in vigore

Nella tabella sinottica seguente sono riportati, suddivisi per tematica, gli articoli più significativi del DDL n. 1054, i principali riferimenti normativi precedenti, abrogati o mantenuti in vigore dal DDL, un commento all'articolato e, ove possibile, anche un confronto tra le disposizioni del DDL e i testi normativi già esistenti.⁶⁶

⁶⁵ Dossier disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane - Servizio studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati - 11 aprile 2025

⁶⁶ Legge 25 luglio 1952, n. 911

Legge 3 dicembre 1971, n. 1102

Legge 31 gennaio 1994, n. 97

DDL n. 1054 XIX legislatura - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane
 Dossier disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane - Servizio studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati - 11 aprile 2025

TEMATICA	TESTO DDL	RIFERIMENTI NORMATIVI PRECEDENTI	COMMENTO E/O CONFRONTO
Definizione dei comuni montani	Articolo 2: Disciplina la definizione dei comuni montani. Viene prevista la definizione di criteri sulla base dei parametri dell'altimetria e della pendenza.	Legge 25 luglio 1952 n. 911, articolo 1: In base a questo articolo sono comuni montani quelli posti al di sopra dei 600 metri sul livello del mare e/o nei quali il dislivello tra la parte superiore e la parte inferiore risulta essere maggiore di 600 metri.	Oltre all'altimetria già utilizzata come criterio nella legge del 1952 viene introdotto quale parametro per definire i criteri anche la pendenza.
Quadri programmatici e di finanziamento	Articolo 3: Reca disposizioni per la definizione della "Strategia nazionale della montagna".		Strumento innovativo non previsto dalle precedenti normative che permette, attraverso una logica di valorizzazione dei territori montani, la definizione di linee guida strategiche per lo sviluppo futuro delle aree di montagna.

Quadri programmatici e di finanziamento	<p>Articolo 4: Pone chiarezza sul “Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane” (FOSMIT), fondo utile a finanziare interventi di competenza regionale o degli enti locali nonché interventi di competenza statale.</p>	<p>Legge 31 gennaio 1994 n. 97, articolo 2: Istituisce il “Fondo nazionale per la montagna”.</p>	<p>Il “Fondo nazionale per la montagna”, nato nel 1994, successivamente azzerato, sostituito e poi rifinanziato, rappresenta l’origine dell’attuale “Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane”, istituito con la legge di bilancio del 2022. L’articolo 4 del DDL interviene proprio per mettere ordine e fare definitiva chiarezza su questa evoluzione normativa andando ad abrogare l’articolo 2 della Legge 97/1994.</p>
		<p>Legge 3 dicembre 1971 n. 1102, articolo 14: Introduce la “Carta della montagna” come documento di conoscenza territoriale.</p>	<p>Articolo, ancora in vigore e in parte inattuato, che non ha ottenuto la rilevanza meritata e che permetteva di raccogliere informazioni sui progressi e sullo stato dei territori montani dal punto di vista ambientale, infrastrutturale ecc.</p>
Servizi alla cittadinanza	<p>Articolo 6: Definisce incentivi e forme di riconoscimento per i professionisti sociosanitari che operano in strutture pubbliche o private ubicate in comuni di montagna.</p>		<p>L’articolo prevede, per la prima volta in una legge sulla montagna, strumenti volti a garantire la persistenza sul territorio montano dei servizi sanitari.</p>

Servizi alla cittadinanza	<p>Articolo 7: Definisce le scuole di montagna e dispone meccanismi di incentivazione e premialità per il personale che presta servizio in esse.</p>	<p>Legge 31 gennaio 1994 n. 97, articolo 21: Disciplina la possibilità di costituire scuole materne, elementari e secondarie di primo grado in comuni montani inferiori ai 5000 abitanti.</p>	<p>L'articolo 7 del DDL va a sostituire l'unico riferimento all'istruzione presente nelle precedenti normative in quanto l'articolo 21 della Legge 97/1994 viene abrogato.</p>
		<p>Legge 31 gennaio 1994 n. 97, articolo 14: Invita l'amministrazione pubblica a decentrare attività e servizi nei piccoli comuni montani.</p>	<p>Questo articolo, mantenuto in vigore, ha come obiettivo la valorizzazione del territorio montano attraverso l'ubicazione, in queste aree, di maggiori servizi.</p>
		<p>Legge 31 gennaio 1994 n. 97, articolo 11: Sancisce come le Comunità Montane possano erogare in modo associato i servizi per la cittadinanza.</p>	<p>Questo articolo, ancora in vigore, attraverso la formula dell'associazione di servizi, permette ai cittadini di godere di un maggior numero e di una migliore efficienza dei servizi offerti e alle amministrazioni locali di dividerne i costi.</p>
	<p>Articolo 8: Le amministrazioni statali e periferiche possono sviluppare un sistema integrato di educazione 0-3 anni attraverso servizi educativi per l'infanzia finanziati tramite il FOSMIT.</p>		<p>L'articolo rappresenta una novità in tema di discipline specifiche per la montagna in quanto è finalizzato a favorire la natalità.</p>

<p>Servizi alla cittadinanza</p>		<p>Legge 31 gennaio 1994 n. 97, articolo 23: Definisce, per i comuni montani con meno di 5000 abitanti, la possibilità di organizzare il trasporto di persone e di merci di prima necessità in deroga alle normative vigenti definendone le modalità in un apposito regolamento comunale.</p>	<p>Questo articolo, mantenuto in vigore dal DDL, garantisce agli abitanti dei piccoli comuni montani di potersi spostarsi nei comuni limitrofi o verso il fondo valle usufruendo di un sistema di trasporto pubblico gestito dal Comune.</p>
<p>Sviluppo del territorio</p>	<p>Articolo 10: Le Università e le istituzioni AFAM aventi sede nel territorio montano possono istituire, in accordo con il Ministero dell'università e ricerca, programmi di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo della montagna.</p>		<p>L'articolo 10 è innovativo in quanto ha come obiettivo di favorire lo sviluppo del territorio montano sia attraverso i risultati dei programmi di ricerca sia incentivando la creazione di campus universitari nelle aree di montagna rendendole così più attrattive per i giovani.</p>
	<p>Articolo 11: Pone l'attenzione sul connettere digitalmente la montagna con il resto del paese, in particolare, attraverso l'accesso alla banda ultra-larga.</p>	<p>Legge 31 gennaio 1994 n. 97, articolo 10 - comma 3: Prevede la possibilità di elargire contributi per favorire gli allacciamenti telefonici nelle aree di montagna.</p>	<p>Nella normativa del 1994 il fine era migliorare i collegamenti telefonici nelle aree montane e sicuramente non vi erano riferimenti alla creazione di infrastrutture utili a garantire la loro digitalizzazione. Con il nuovo DDL si sposta l'attenzione proprio su tale necessità ormai impellente.</p>

Gestione del territorio	<p>Articolo 12: Reca disposizioni in materia di adozione di linee guida volte all'individuazione, recupero, utilizzazione e valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali.</p>	<p>Legge 25 luglio 1952 n. 991, articolo 4: Regolamenta i contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti e per l'aggiornamento e l'assistenza tecnica.</p> <p>Legge 31 gennaio 1994 n. 97, articolo 3: Istituisce le "Organizzazioni montane per la gestione dei beni agro-silvo-pastorali".</p> <p>Legge 31 gennaio 1994 n. 97, articolo 9: Definisce elementi di indirizzo per la definizione di forme di gestione del patrimonio forestale.</p>	<p>L'articolo 12 del DDL va ad aggiungersi alle precedenti discipline, mantenute vigenti, al fine di valorizzare ulteriormente le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali nelle aree di montagna.</p>
		<p>Legge 3 dicembre 1973 n. 1102, articolo 9: Autorizza gli enti locali ad acquistare terreni nudi o cespugliati per destinarli alla formazione di boschi, prati o pascoli.</p>	<p>Disciplina ancora oggi di rilevante importanza e pertanto mantenuta vigente, in quanto permette di rimboschire aree incolte o se possibile di ritornare a coltivarle creando, ad esempio, nuovi pascoli.</p>
		<p>Legge 25 luglio 1952 n. 991, articoli 10-13: Prevedono e disciplinano la costituzione dei " Consorzi di prevenzione" attraverso attività quali la pulizia degli scoli o l'assestamento della stabilità del suolo.</p>	<p>Articoli, mantenuti in vigore, che prevedono azioni specifiche per la difesa del territorio dalle problematiche di dissesto idro-geologico.</p>

Gestione del territorio		Legge 25 luglio 1952 n. 991, articoli 14-30: Fanno riferimento alle attività di “Bonifica montana”.	Sono articoli che disciplinano azioni e strumenti volti a bonificare quei territori montani caratterizzati da un grave grado di dissesto idrogeologico. In assenza di altra disciplina risultano ancora in vigore.
		Legge 31 gennaio 1994 n. 97, articolo 17: Incentiva gli agricoltori ad effettuare opere di sistemazione e manutenzione del territorio attraverso appalti forniti dagli enti locali.	Questo articolo, mantenuto in vigore, garantisce che il territorio montano venga costantemente mantenuto.
	Articolo 19: prevede incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna che siano benefiche per l’ambiente, il clima e la manutenzione del territorio.		Questo articolo incentiva (grazie a crediti d’imposta) gli agricoltori e i selvicoltori ad investire per diversificare le proprie attività favorendo, allo stesso tempo, azioni benefiche verso ambiente, clima e territorio.
Ambiente	Articolo 13: Disciplina e tutela gli ecosistemi montani.	Legge 31 gennaio 1994 n. 97, articolo 8: Definisce che la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti del sottobosco sono parte rilevante dell’economia montana ma devono essere finalizzate alla tutela dell’ambiente e delle risorse naturali.	L’articolo 13 evidenzia l’importanza della tutela e della conservazione degli ecosistemi montani andando a rafforzare ulteriormente le regole preesistenti quali quelle definite dalla Legge 97/1994 relative alla disciplina della caccia, della pesca e della raccolta di prodotti del sottobosco.

Ambiente	Articolo 14: Nell’ambito della “Strategia per la montagna” è possibile promuovere studi e ricerche per monitorare lo stato delle aree protette e dei parchi situati in comuni montani.		Per la prima volta compare all’interno di una normativa sulla montagna un articolo che prevede delle forme di monitoraggio dello stato delle aree protette e dei parchi situati in territorio montano.	
	Articolo 15: Prevede la possibilità di destinare una quota del FOSMIT ad interventi di carattere straordinario da attuare per la prevenzione e mitigazione dei cambiamenti climatici con particolare riferimento alla salvaguardia delle risorse idriche.	Legge 31 gennaio 1994 n. 97, articolo 7: Individua modalità di realizzazione di interventi di salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente (tutela ambientale) mediante il riassetto idro-geologico, la sistemazione idraulico-forestale e l’uso delle risorse idriche.		La normativa precedente, ancora in vigore, si focalizza sulla tutela ambientale e la gestione delle risorse idriche in senso lato. Nel DDL viene data specifica evidenza al sempre più attuale problema dei cambiamenti climatici e si propongono forme di finanziamento per interventi volti alla mitigazione dei loro effetti.
		Legge 31 gennaio 1994 n. 97, articolo 10 - comma 1: Incentiva l’autoproduzione energetica da fonti rinnovabili.		Articolo lungimirante in quanto viene incentivata l’autoproduzione di energia rinnovabile in territori montani.
Turismo ed escursionismo	Articoli 20 e 21: Definiscono rispettivamente un “Rifugio di montagna” e un “Percorso escursionistico” disciplinandone i requisiti.		È la prima volta che vengono definiti in modo univoco all’interno di una normativa nazionale sulla montagna quali caratteristiche debba avere un rifugio per essere definito tale oltretutto cosa sia e quali requisiti debba avere un percorso escursionistico.	

Turismo ed escursionismo	Articolo 23: Riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.		Anche in questo caso, è la prima volta che una legge riserva interamente un articolo alle professioni di montagna riconoscendone l'importanza.
Sviluppo economico	Articolo 24: Introduce un credito d'imposta a favore delle piccole e microimprese che intraprendono nuove attività nei comuni montani.	Legge 31 gennaio 1994 n. 97, articolo 16: Prevede delle agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali.	L'articolo 16 della Legge 97/1994, mantenuto in vigore, prevede incentivi per i piccoli imprenditori commerciali in senso lato. L'articolo 24 del DDL, invece, vuole favorire l'insediamento, nelle aree di montagna, di giovani che avviano piccole imprese di qualunque tipo.
Ripopolamento del territorio	Articolo 25: Promuove misure volte ad agevolare il lavoro agile in montagna		Misura che punta a sfruttare la diffusione dello smart-working per attirare nuovi residenti in montagna.
	Articolo 26: Prevede agevolazioni per coloro che vogliono ristrutturare o acquistare una casa in montagna.	Legge 31 gennaio 1994 n. 97, articolo 19: Predispone incentivi e finanziamenti verso coloro che trasferiscono la propria residenza, dimora abituale o attività economica in un comune montano.	L'articolo 26 del DDL, integrandosi con l'articolo 19 della Legge 97/1994, ancora in vigore, rafforza le misure per il ripopolamento delle aree montane offrendo uno strumento completo ed efficace e rivolgendo particolare attenzione ai giovani.

Ripopolamento del territorio	Articolo 27: Fornisce la possibilità di istituire un tavolo tecnico per l'individuazione di tariffe agevolate per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua per gli abitanti comuni montani con ridotta popolazione.	Legge 31 gennaio 1994 n. 97, articolo 10 – comma 2: Prevede che il Comitato interministeriale prezzi possa concedere una riduzione del sovrapprezzo termico sui consumi domestici e delle attività produttive.	L'articolo 27 del DDL va ad integrare la precedente disciplina, che viene comunque mantenuta in vigore, introducendo tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua ai residenti di comuni montani. Il fine è, evidentemente, evitare lo spopolamento del territorio.
	Articolo 28: Prevede incentivi per ogni figlio nato o adottato iscritto alla anagrafe di un piccolo comune montano.		È la prima volta che in una legge sulla montagna vengono previsti incentivi diretti a favore della natalità

4.5 Reazioni di alcuni esponenti politici valdostani a seguito dell'approvazione da parte della Camera del DDL n. 1054

La testa giornalistica "Aosta Sera", subito dopo l'approvazione del disegno di legge n. 1054 alla Camera dei deputati, avvenuta lo scorso 8 luglio, ha raccolto sul tema le opinioni ed i commenti di alcuni dei principali esponenti politici valdostani riassumendoli in un articolo. Luciano Caveri, Assessore agli affari europei, all'innovazione, al PNRR e alle politiche nazionali per la montagna, nonché coordinatore della Commissione per la montagna della Conferenza delle Regioni e Province autonome, esprime al giornale la sua personale soddisfazione per il risultato raggiunto definendo proficui i vari incontri avuti di persona con il ministro Calderoli. Egli definisce positiva la "pulizia", effettuata dal DDL sulla montagna, nella perimetrazione della montagna, troppo generosa in passato. Una pulizia che, secondo Caveri, permette di determinare la "vera" montagna. Egli evidenzia, infine, la necessità di lavorare con Governo e Parlamento per aumentare le risorse economiche destinate al FOSMIT. Emily Rini, segretaria regionale di Forza Italia, definisce l'approvazione del DDL come un momento epocale per le comunità montane che permette, finalmente dopo 30 anni, di avere nuove risorse e tutele per chi vive la montagna. Il disegno di legge, dice Emily Rini, rappresenta un tassello fondamentale per le comunità montane in quanto riconosce e promuove le zone montane. Tra i vari emendamenti apportati al testo originale del disegno di legge, la segretaria di Forza Italia pone l'attenzione su quello che ha riconosciuto per la prima volta, con un apposito articolo di legge, il ruolo fondamentale delle aree protette e dei parchi e quello che darà nuovo impulso alla strategia di

digitalizzazione nei piccoli comuni attraverso la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali sui territori. Infine, la Rini auspica di riuscire a introdurre misure di agevolazione fiscale a favore delle professioni della montagna, riconosciute come custodi di un patrimonio di inestimabile valore per il paese. A conclusione dell'articolo vi è il commento del deputato Franco Manes, anche presidente dell'intergruppo parlamentare per la montagna, che definisce la nuova legge come una legge di dignità e prospettiva per un'Italia troppo spesso dimenticata, ma essenziale per il presente ed il futuro del paese. Evidenziando il ruolo delle minoranze ligustiche e il valore delle autonomie speciali in sede di discussione parlamentare sulla legge, Manes ha definito la Valle d'Aosta come prova concreta che si può vivere in montagna e non solo sopravvivere. Ritornando al disegno di legge, Manes evidenzia come degno di nota l'articolo che solleva i proprietari privati, i Comuni e i consorzi di miglioramento fondiario da responsabilità civili per incidenti su sentieri escursionistici e strade agricole dicendo che si tratta di una svolta attesa da anni e che rappresenta un atto di giustizia verso chi vive la montagna. Infine, Manes si auspica che la futura classificazione dei comuni montani sia aderente alla realtà territoriale e che le risorse per l'attuazione della legge siano realmente garantite e implementate.⁶⁷

⁶⁷ DDL Montagna, via libera dalla Camera. Caveri: Ora servono fondi e strumenti per i territori - Aosta Sera - 9 luglio 2025.

CONFRONTO TRA IL QUADRO NORMATIVO FRANCESE IN MATERIA DI MONTAGNA E QUELLO ITALIANO

Se da un lato la legislazione italiana e quella francese sulla montagna rispondono a esigenze comuni, come la tutela dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile e il sostegno alle comunità locali, dall'altro presentano approcci e strumenti differenti, espressione delle diverse tradizioni politiche e istituzionali. Confrontare queste esperienze consente di cogliere non solo divergenze e specificità, ma anche possibili punti di convergenza, in linea con lo spirito delle montagne stesse che dividono ma allo stesso tempo uniscono.

5.1 Quadro normativo francese

Sebbene nella Costituzione francese non vi sia un riferimento esplicito al termine *montagna*, la tutela delle aree montane è garantita attraverso il “Bloc de constitutionnalité” ossia un insieme di testi di rango costituzionale formato dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, dal Preambolo della Costituzione, dalla Costituzione e dalla Carta dell'ambiente. In particolare, l'articolo 1 della Carta dell'ambiente (“*Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé*”) assicura la difesa degli “equilibri naturali”, all'interno dei quali rientra anche la difesa della montagna. Questa cornice costituzionale ha permesso di riconoscere la montagna come spazio fragile e da proteggere, al pari di altri ambienti sensibili quali le coste o le zone umide. Emerge, inoltre, l'impegno della Francia nell'adattare il diritto francese alla creazione di un vero e proprio diritto montano dalle notevoli peculiarità.⁶⁸

La “Loi Montagne II” (Loi n. 2016-1888 du 28 décembre 2016), legge che ha pesantemente riformato la prima legge sulla montagna francese risalente al 1985 mantenendone comunque l'impostazione di base, definisce la montagna come un luogo non solo da proteggere ma anche da valorizzare in quanto risorsa strategica per la nazione e che deve essere gestito in modo tale da creare un equilibrio tra tutela ambientale e sviluppo socio-economico (“*un ensemble de territoires dont le développement équitabile et durable constitue un objectif d'intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel*”).⁶⁹ Secondo tale prospettiva la normativa francese in tema di montagna ha come obiettivo il coniugare due esigenze diverse, da un lato la conservazione e dall'altro lo sviluppo, al fine di far convivere la tradizionale economia rurale con la moderna economia basata sul turismo senza compromettere la tutela dell'ambiente. Per raggiungere tale

⁶⁸ Charte de l'environnement - Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 - article 1 “Avenir Montagne”. La tutela della montagna in Francia tra diritto dell'ambiente, turismo sostenibile e transizione ecologica - Luigi Colella – Queste istituzioni, n. 1/2022

⁶⁹ Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 – article 1

delicato equilibrio la legge punta sullo sviluppo sostenibile da attuarsi tramite il concetto di “autosviluppo della montagna” che si realizza concedendo maggiore autonomia di azione alle comunità di montagna fornendo loro un ruolo diretto nella pianificazione e controllo dello sviluppo del proprio territorio. La legge, infatti, prevede l’introduzione di strumenti istituzionali quali organi consultivi specifici per i territori montani come il “Conseil National de la Montagne” e i “Comité de Massif”. Ancora, fondamentale nel piano di sviluppo della montagna francese per garantire l’equilibrio tra tutela e valorizzazione è il principio di comunità ovvero il divieto all’urbanizzazione isolata in favore di un’urbanizzazione da realizzarsi in comunità attraverso la creazione di politiche di sviluppo urbano basate sulla cooperazione tra paesi, villaggi e frazioni. A tal proposito, sempre in un’ottica di equilibrio tra tutela e valorizzazione, viene incentivata la riqualificazione di strutture turistiche già esistenti al fine di un’adeguata pianificazione urbana, introducendo una procedura specifica di gestione di quelle che vengono definite “Unités touristiques nouvelles”. Infine, per compensare le limitazioni legate alla morfologia dei territori montani, valorizzare i loro punti di forza e far emergere le loro potenzialità vengono promosse tutta serie di misure volte a rispondere ai bisogni quotidiani degli abitanti e delle imprese attraverso un migliore accesso ai servizi pubblici (trasporti, sanità, istruzione, servizi digitali ecc.), il sostegno alle attività agro-silvo-pastorali, imprenditoriali, commerciali e turistiche e l’efficientamento della gestione delle risorse naturali.⁷⁰

Nella sottostante tabella si riporta l’impostazione della legge francese “Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016” denominata “Loi Montagne II”.

TITOLO	CAPITOLO	ARTICOLO
Titre I ^{er} : « Prendre en compte les spécificités des territoires de montagne et renforcer la solidarité nationale en leur faveur »	Chapitre I ^{er} : « Redéfinir les objectifs de l'action de l'Etat en faveur des territoires de montagne »	Articles 1 à 7
Titre I ^{er} : « Prendre en compte les spécificités des territoires de montagne et renforcer la	Chapitre II : « Moderniser la gouvernance des territoires de montagne »	Articles 8 à 14

⁷⁰ Dossier un nouveau pacte entre la nation e la montagne - Conseil national de la montagne - Ministère de l’aménagement du territoire de la ruralité et des collectivités territoriales - 2017
 “Avenir Montagne”. La tutela della montagna in Francia tra diritto dell’ambiente, turismo sostenibile e transizione ecologica - Luigi Colella - Queste istituzioni - n. 1/2022

solidarité nationale en leur faveur »	Chapitre III : « Prendre en compte les spécificités des territoires de montagne lors de la mise en œuvre des services publics »	Articles 15 à 27
Titre II : « Soutenir l'emploi et le dynamisme économique en montagne »	Chapitre I ^{er} : « Favoriser le déploiement du numérique et de la téléphonie mobile »	Articles 28 à 41
	Chapitre II : « Encourager la pluriactivité et faciliter le travail saisonnier »	Articles 42 à 50
	Chapitre III : « Développer les activités agricoles, pastorales et forestières »	Articles 51 à 63
	Chapitre IV : « Développer les activités économiques et touristiques »	Articles 64 à 68
	Chapitre V : « Organiser la promotion des activités touristiques »	Articles 69 à 70
Titre III : « Réhabiliter l'immobilier de loisir par un urbanisme adapté »	Chapitre I ^{er} : « Rénover la procédure des unités touristiques nouvelles »	Articles 71 à 72
	Chapitre II : « Adapter les règles d'urbanisme aux particularités de certains lieux de montagne »	Articles 73 à 78
	Chapitre III : « Encourager la réhabilitation de l'immobilier de loisir »	Articles 79 à 83
Titre IV : « Renforcer les politiques environnementales à travers l'intervention des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux »		Articles 84 à 88

Titre V : « Dispositions finales et diverses »		Articles 89 à 95
--	--	------------------

5.2 Confronto tra il quadro normativo francese e quello italiano

Di seguito si riporta, suddivisa per macro-tematiche, una trattazione di confronto tra il quadro normativo francese in materia di montagna e quello italiano.

Governance dei territori montani

La “Loi montagne II” (Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016), agli articoli 10 e 11, prevede la creazione di istituzioni specifiche che fungono da tramite tra le comunità montane e l’azione pubblica dello Stato. Sono due le istituzioni principali:

- Il “Conseil National de la Montagne”, un organo consultivo composto da parlamentari delle regioni montane e da rappresentanti socio-professionali, con il compito di esprimere pareri su progetti di legge o decreti riguardanti la montagna.
- Il “Comité de Massif”, definito anche come una sorta di parlamento della montagna, ha carattere interregionale poiché riunisce tutte le regioni interessate da un massiccio. Esiste un “Comité” per ogni massiccio che ha il compito di individuare le azioni utili allo sviluppo, alla gestione e alla tutela del territorio. Attraverso le sue proposte favorisce il coordinamento delle politiche pubbliche e l’organizzazione dei servizi, con l’obiettivo di garantire una gestione unitaria della montagna.⁷¹

Dal confronto con il caso italiano emerge una differenza significativa: in Italia la montagna è gestita in modo più frammentato, poiché l’impostazione normativa attribuisce maggiore autonomia a regioni ed enti locali e non prevede la creazione di istituzioni specifiche che possano coordinare in maniera unitaria le azioni messe in atto per ciascuna area montana. Vanno a colmare in parte tale lacuna la Conferenza Stato-Regioni e soprattutto l’UNCCEM pur non trattando, la prima, solo di questioni legate alle aree di montagna ed essendo, la seconda, solo un’associazione di enti locali montani.

Quadri programmatici e/o di finanziamento

I quadri programmatici e/o di finanziamento, previsti all’articolo 13 della “Loi montagne II”, sono sostanzialmente due:

⁷¹ Dossier un nouveau pacte entre la nation e la montagne - Conseil national de la montagne - Ministère de l’aménagement du territoire de la ruralité et des collectivités territoriales - 2017
Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016

- lo “Schema interregional du massif”, uno documento di orientamento strategico elaborato, per ogni massiccio, dal “Comité des Massif” e approvato dai consigli regionali;
- la “Convention interrégionale de massif”, un contratto concluso, per ogni massiccio, tra lo Stato e le Regioni interessate. Si tratta di uno strumento di programmazione finanziaria pluriennale che permette di rendere operativo lo “Schema interregional du massif”. È quindi un documento che definisce come verranno utilizzati, per ciascun massiccio, i fondi assegnati sia da parte dello Stato che delle Regioni. Per quanto riguarda l’area alpina, ad esempio, lo stanziamento finanziario complessivo per il periodo 2021-2027 è di circa 250 milioni di euro.⁷²

Per quanto riguarda i finanziamenti, è da menzionare anche il fondo “Avenir montagne”, un fondo creato nel 2021 con una dotazione complessiva di circa 300 milioni di euro come strumento a sestante non collegato alla “Loi montagne” e che ha l’obiettivo di sostenere finanziariamente uno sviluppo turistico resiliente e sostenibile dei territori montani. Esso può essere considerato uno strumento complementare che integra e si affianca, per determinate tematiche, alla “Convention interrégionale de massif”.⁷³

Dal confronto con la normativa italiana emerge che anche il DDL n. 1054, agli articoli 3 e 4, prevede quadri programmatici e/o di finanziamento quali la SNAI ed il FOSMIT.⁷⁴ Tuttavia, relativamente al quadro programmatico, nel modello francese, l’orientamento strategico viene definito in modo condiviso tra Stato e istituzioni locali mentre, in Italia, obiettivi e strategie vengono definite unicamente dallo Stato. Per quanto riguarda, invece, i piani di finanziamento sarebbe interessante poter effettuare un confronto tra le risorse finanziarie annue messe a disposizione dai due stati nell’ambito delle rispettive normative sulla montagna. Questo confronto risulta, però, complesso in quanto, nel contesto francese, non è facilmente desumibile l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie concesse annualmente dallo Stato alle “Convention interrégionale de massif”.

Educazione e sanità

Per quanto riguarda l’accesso ai servizi per la cittadinanza, i temi dell’educazione e della sanità vengono trattati nel Titre I^{er} - Chapitre III della “Loi Montagne II”.

⁷² Dossier un nouveau pacte entre la nation e la montagne - Conseil national de la montagne - Ministère de l’aménagement du territoire de la ruralité et des collectivités territoriale - 2017

Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016

Signature du Contrat de plan interrégional État-Régions du massif des Alpes « Convention interrégionale du massif des Alpes 2021- 2027 » - Massif des Alpes - Décembre 2022

⁷³ Banquedesterritoires.fr

⁷⁴ DDL n. 1054 XIX legislatura - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

Sul piano educativo, è prevista l'attivazione della "Carte scolaire", che consente di identificare e mappare le scuole di montagna alle quali possono essere applicate specifiche modalità organizzative, come ad esempio deroghe al numero minimo di alunni per la formazione di una classe. Possono, inoltre, essere adottate misure che tengono conto dell'aumento del numero di studenti durante la stagione invernale, legato al lavoro stagionale.⁷⁵ La normativa prevede anche accordi tra il Ministero dell'istruzione e quello dei trasporti per facilitare il trasporto degli studenti. Dal confronto con la normativa italiana emerge che anche nel DDL n. 1054, all'articolo 7, vengono introdotti provvedimenti a favore dell'istruzione ma con un'impostazione diversa: si punta a incentivare il personale scolastico a prestare servizio nelle scuole di montagna, trascurando invece il tema del numero minimo di alunni per classe e quello del trasporto degli studenti.⁷⁶

Per quanto riguarda la sanità, lo Stato francese attribuisce particolare importanza all'accesso alle cure urgenti e al trasferimento dei feriti verso grandi strutture ospedaliere. La legge rinvia ai progetti sanitari regionali, previsti dal "Code de la santé publique", l'analisi dei bisogni specifici delle zone montane e la definizione delle relative soluzioni. Per garantire che le peculiarità dei territori montani vengano tenute in considerazione, è inoltre previsto che i "Comités de massif" siano rappresentati nei "Conseils territoriaux de santé". Particolare attenzione è riservata anche al soccorso e alla gestione del rischio nei comprensori sciistici: il sindaco può, ad esempio, delegare tali compiti alle società che li gestiscono, tramite appositi accordi. Il "Office national des forêts (ONF)" si occupa invece della valutazione dei rischi naturali prevedibili, come il rischio valanghe, attraverso contratti pluriennali. Infine, spetta al "Comité de massif" stabilire l'equipaggiamento degli autoveicoli durante il periodo invernale.⁷⁷ Il confronto con la normativa italiana sulla montagna evidenzia come questa non disciplini la sicurezza e la gestione dei rischi nei comprensori sciistici, né preveda obblighi di equipaggiamento invernale per gli autoveicoli in quanto queste materie sono regolamentate da specifiche norme nazionali o regionali. Per quanto riguarda il diritto alla sanità, il DDL n. 1054, all'articolo 6, affronta tale tematica con l'obiettivo di incentivare il mantenimento di ambulatori e medici di base nelle zone montane, introducendo premialità economiche o di carriera per i professionisti che vi operano.⁷⁸ Si tratta, dunque, di una disciplina più specifica e mirata rispetto a quella prevista dalla normativa francese.

⁷⁵ Dossier un nouveau pacte entre la nation e la montagne - Conseil national de la montagne - Ministère de l'aménagement du territoire de la ruralité et des collectivités territoriales - 2017

Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016

⁷⁶ DDL n. 1054 XIX legislatura - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

⁷⁷ Dossier un nouveau pacte entre la nation e la montagne - Conseil national de la montagne - Ministère de l'aménagement du territoire de la ruralité et des collectivités territoriales - 2017

Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016

⁷⁸ DDL n. 1054 XIX legislatura - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

Sviluppo tecnologico

In Francia, uno dei motivi per cui è stata riformata la legge sulla montagna del 1985 era la necessità di favorire la diffusione del digitale e quindi migliorare la connessione attraverso una maggiore copertura del segnale sul territorio montano. Proprio per questo, la “Loi montagne II” all’articolo 29, pur tenendo conto dei vincoli fisici propri degli ambienti montani, autorizza particolari adeguamenti tecnici delle reti, favorisce la sperimentazione di nuove tecnologie e rende obbligatoria la creazione di una strategia di sviluppo dei servizi digitali.⁷⁹ Confrontando il caso francese con il caso italiano si nota che anche il DDL n. 1054 evidenzia la necessità di investire sulla digitalizzazione del territorio montano ma, a differenza del caso francese, l’articolo 11 del DDL pone l’obiettivo da raggiungere senza definire le modalità per farlo.

Lavoro stagionale

Il lavoro stagionale rappresenta una forma di lavoro molto importante per l’economia dei territori montani. A tal proposito il quadro legislativo sulla montagna italiano non menziona tale tipologia di lavoro e tantomeno riconosce il ruolo che essa gioca nell’economia di montagna. Il quadro normativo francese (Titre II - Chapitre II de la Loi n. 2016-1888), invece, oltre a riconoscerne il valore protegge anche i lavoratori stagionali prevedendo, attraverso disposizioni a carattere programmatico, percorsi professionali sicuri, alloggi dedicati o ancora retribuzioni mensili che possano essere spalmate su tutto l’arco dell’anno.⁸⁰

Valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali

Nel Titre II - Chapitre III della “Loi montagne II”, il quadro normativo francese in materia di montagna dedica particolare attenzione, rispetto al quadro italiano, agli handicap naturali che limitano l’attività agricola riconoscendone alcuni come permanenti ed erogando specifici indennizzi alle aziende agricole. Parallelamente, mira a incentivare il superamento di tali vincoli attraverso risorse finanziarie destinate all’acquisto di macchinari e impianti per migliorare la produzione agricola o la trasformazione dei prodotti. L’obiettivo principale è garantire il mantenimento di una popolazione attiva sul territorio. Per quanto riguarda la silvicoltura, la legge francese punta a favorire l’accesso alle foreste per il loro sfruttamento, promuovendone al tempo stesso il rimboschimento e una gestione

⁷⁹ Dossier un nouveau pacte entre la nation e la montagne - Conseil national de la montagne - Ministère de l’aménagement du territoire de la ruralité et des collectivités territoriales - 2017

Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016

⁸⁰ Dossier un nouveau pacte entre la nation e la montagne - Conseil national de la montagne - Ministère de l’aménagement du territoire de la ruralité et des collectivités territoriales - 2017

Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016

sostenibile. Sono inoltre previste condizioni più favorevoli per l'attuazione del documento di "aménagement forestier" e dei piani di gestione, insieme a sanzioni per lo sfruttamento abusivo. Relativamente alle attività pastorali, la normativa stabilisce una durata minima di cinque anni per le concessioni sui pascoli e attribuisce una priorità di utilizzo ai pastori locali. La legge prevede anche la possibilità di creare delle "Coopératives d'utilisation de matériel agricole", autorizza il disboscamento di aree incolte da meno di quarant'anni e introduce deroghe e adattamenti specifici per le zone montane riguardo alle modalità di difesa degli allevamenti dalla predazione.⁸¹

Confrontando questo quadro normativo con quello italiano, emerge che la nostra legislazione attribuisce alle attività agricole un ruolo più legato alla gestione e alla tutela del territorio tralasciando un po' la dimensione economica molto più centrale nel quadro normativo francese. Ne è un esempio l'articolo 19 del DDL n. 1054 che prevede incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna purché le stesse siano benefiche per l'ambiente, il clima e la manutenzione del territorio.⁸²

Sviluppo economico e turistico

La "Loi montagne I" del 1985, all'articolo 55, definisce come di interesse generale il mantenimento, nei territori montani, di una rete commerciale di prossimità. In assenza di iniziativa privata, lo Stato, gli enti locali o il terzo settore possono intervenire per garantirne la presenza.⁸³ La "Loi montagne II", nel Titre III - Chapitre IV, si pone l'obiettivo di creare le condizioni necessarie allo svolgimento di attività commerciali, artigianali e di produzione di servizi. In particolare, essa mira a:

- semplificare e modernizzare il regime applicato alle attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni, nonché alle prestazioni connesse;
- ridurre le tariffe relative all'utilizzo, da parte delle attività economiche, della rete di trasporto pubblico, dell'energia elettrica e del gas;
- ampliare il campo di intervento della banca pubblica degli investimenti (Bpi France) al settore turistico;
- introdurre la possibilità di istituire contratti estivi di affitto o utilizzo di terreni pubblici o privati per la creazione di piste da mountain bike, l'accesso a falesie destinate all'arrampicata sportiva, a siti per l'alpinismo o a rifugi.⁸⁴

⁸¹ Dossier un nouveau pacte entre la nation e la montagne - Conseil national de la montagne - Ministère de l'aménagement du territoire de la ruralité et des collectivités territoriales - 2017
Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016

⁸² DDL n. 1054 XIX legislatura - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

⁸³ Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985

⁸⁴ Dossier un nouveau pacte entre la nation e la montagne - Conseil national de la montagne - Ministère de l'aménagement du territoire de la ruralité et des collectivités territoriales - 2017
Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016

Rispetto al quadro normativo italiano, la legislazione francese attribuisce particolare rilievo al turismo, considerato un elemento chiave per la prosperità delle attività commerciali. La normativa italiana, invece, adotta una prospettiva diversa: il DDL n. 1054 si concentra sull'attrarre i giovani ad investire nei territori montani, incentivando, attraverso l'articolo 24, l'avvio di qualsiasi tipo di attività economica, sia essa una struttura ricettiva, un'impresa artigiana, un'impresa di servizi o un'attività commerciale.⁸⁵

Pianificazione urbanistica

Si tratta di una tematica non affrontata dalla legislazione italiana sulla montagna ma che in Francia rappresenta un aspetto di grande rilievo. La Loi n. 2016-1888 dedica, infatti, un intero titolo (Titre III: réhabiliter l'immobilier de loisir par un urbanisme adapté) a tale tematica. Attraverso la procedura denominata "Unité touristique nouvelle" viene regolamentata la creazione o l'ampliamento di strutture ricettive in montagna. Ogni progetto turistico è sottoposto a una valutazione degli impatti ambientali, economici e sociali sul territorio.

La normativa attribuisce particolare importanza alla riqualificazione delle strutture ricettive già esistenti, così da limitare la costruzione di nuovi edifici. Inoltre, introduce il concetto di "urbanisation en continuité" ovvero una urbanizzazione che si deve realizzare in continuità con i borghi, i villaggi, le strutture abitative, le vie e le reti già esistenti. Ancora, per preservare l'ambiente, la legge prevede la demolizione degli impianti di risalita non più utilizzati e delle relative strutture annesse, con l'obbligo di ripristinare i siti allo stato originario.⁸⁶

Ambiente

L'acqua è un elemento fondamentale per la vita e la "Loi montagne II", all'articolo 85, ne riconosce pienamente l'importanza, sottolineando la necessità di un utilizzo responsabile di questa risorsa. La normativa francese, in particolare, promuove politiche di stoccaggio dell'acqua da destinare all'agricoltura nei momenti di necessità e prevede la tutela del patrimonio idraulico inteso come infrastrutture e sistemi legati all'acqua (acquedotti, canali, mulini ecc.).⁸⁷ Anche il DDL n. 1054, all'articolo 16, pone attenzione alla salvaguardia delle risorse idriche, stabilendo che una parte del FOSMIT possa essere destinata a interventi straordinari in questo ambito.⁸⁸

⁸⁵ DDL n. 1054 XIX legislatura - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

⁸⁶ Dossier un nouveau pacte entre la nation e la montagne - Conseil national de la montagne - Ministère de l'aménagement du territoire de la ruralité et des collectivités territoriales - 2017

Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016

⁸⁷ Dossier un nouveau pacte entre la nation e la montagne - Conseil national de la montagne - Ministère de l'aménagement du territoire de la ruralité et des collectivités territoriales - 2017

Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016

⁸⁸ DDL n. 1054 XIX legislatura - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

Un altro tema centrale nella legislazione francese è la conservazione della biodiversità, affidata in larga misura ai parchi naturali regionali, numerosi e diffusi su buona parte del territorio montano.⁸⁹ Sul fronte italiano, il DDL n. 1054, negli articoli 13 e 14, disciplina e tutela gli ecosistemi montani, promuovendo studi e ricerche per monitorare lo stato delle aree protette e dei parchi situati nei comuni montani mentre l'articolo 8 della Legge 97/1994 disciplina le attività di caccia, pesca e di raccolta dei prodotti del sottobosco.⁹⁰

Riassumendo, dal confronto tra il quadro normativo francese e quello italiano emerge che la Francia ha adottato una visione della montagna come importante risorsa economica. Da qui deriva un'impostazione legislativa che dà grande rilevanza ad economia e urbanizzazione adottando, però, anche e soprattutto oggi, soluzioni volte ad uno sviluppo sostenibile. Per quanto riguarda la legislazione italiana, invece, emerge la visione di una montagna come territorio fragile e bisognoso di cure ma che, per evitarne il degrado e l'abbandono, necessita di essere valorizzato.

⁸⁹ Dossier un nouveau pacte entre la nation e la montagne - Conseil national de la montagne - Ministère de l'aménagement du territoire de la ruralité et des collectivités territoriales - 2017

Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016

⁹⁰ DDL 1054 XIX legislatura - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane
Legge 31 gennaio 1994, n. 97

CONCLUSIONI

Tirando le fila di questa trattazione emerge abbastanza evidente come sia in atto una trasformazione della montagna da luogo marginale a spazio di opportunità. Questo cambiamento di paradigma si coglie a più livelli.

A livello internazionale, strumenti come la Convenzione delle Alpi hanno posto le basi per una gestione coordinata e sostenibile dei territori montani, definendo un quadro giuridico e politico di riferimento replicato anche in altre aree del mondo.

Sul piano europeo, iniziative come la Strategia macroregionale per l'area alpina (EUSALP), i programmi INTERREG e Horizon Europe hanno favorito una visione transnazionale, improntata alla cooperazione, all'innovazione e alla ricerca di nuove forme di resilienza climatica e sociale.

Anche a livello nazionale, l'elaborazione del DDL n. 1054 rappresenta un passo importante: pur con le sue lacune, emerse anche dal confronto con la normativa francese, esso abbandona definitivamente la logica puramente assistenzialistica e riconosce la montagna come risorsa da valorizzare, attraverso un equilibrio tra tutela, sostegno e sviluppo. Lo stesso Franco Manes, deputato valdostano, nella dichiarazione di voto al DDL ha infatti affermato che “La montagna non è un residuo del passato ma un vero e proprio laboratorio per il futuro”.

Mi piacerebbe, infine, concludere la mia tesi con una citazione di Paolo Cognetti, autore del libro “Le otto montagne”: *La montagna non è solo nevi e dirupi, creste, torrenti, laghi, pascoli. La montagna è un modo di vivere la vita.* Una frase che aiuta a vedere la montagna non solo come luogo paesaggisticamente affascinante ma come un insieme di persone che vive con valori e ritmi particolari, che devono essere rispettati ma anche valorizzati. La montagna è quindi un luogo dove sperimentare progetti innovativi che, basandosi sulla logica della montagna come modo di vivere, dovranno sempre essere economicamente, socialmente e ambientalmente sostenibili nel tempo.

Nota: la presente tesi è stata redatta prima dell'approvazione definitiva in Senato del disegno di legge n. 1054 della XIX legislatura e della conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della nuova legge per la montagna ovvero la Legge 12 settembre 2025, n. 131.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI, NORMATIVI E SITOGRAFICI

BIBLIOGRAFIA

- Alpi spina dorsale dell'Europa - Daniele Lazzeri - Fondazione Nodo di Gordio, Guerini e Associati - 2025 - ISBN 978-88-6250-953-4
- Analisi della normativa inerente ai territori montani - Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie "Massimo Severo Giannini" - Consiglio Nazionale delle Ricerche - 2017
- "Avenir Montagne". La tutela della montagna in Francia tra diritto dell'ambiente, turismo sostenibile e transizione ecologica - Luigi Colella - Queste istituzioni n. 1/2022
- Capire le politiche pubbliche - Gloria Regonini - Il mulino - 2001 - ISBN 9788815075796
- DDL Montagna, via libera dalla Camera. Caveri: Ora servono fondi e strumenti per i territori - Aosta Sera - 9 luglio 2025.
- Dossier DDL Montagna - ANCI - gennaio 2024
- Dossier disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane - Servizio Studi Parlamento - 11 aprile 2025
- Dossier un nouveau pacte entre la nation e la montagne - Conseil national de la montagne - Ministère de l'aménagement du territoire de la ruralité et des collectivités territoriale - 2017
- Gli effetti territoriali della legislazione per la montagna - Gino De Vicchis, Associazione dei geografi italiani - 1997
- Green communities, strategia di futuro - UNCEM - 2022
- I GAL nella politica di sviluppo rurale - Rete rurale nazionale, volume 2, 2022 - ISBN 978-88-3385-014-6
- L'agricoltura di montagna nella politica agricola comunitaria - EURICSE
- La montagna nelle politiche dell'Unione europea: le terre alte figlie di un dio minore - Marco Onida - Scienze del Territorio 4, 2016 - Firenze University Press
- La nuova legge sulla montagna più ombre che luci - Marco Breschi, Maurizio Ferrari - La voce della montagna - 11 novembre 2024
- La risposta istituzionale alle problematiche delle zone montane - Mario Gorlani - Queste Istituzioni, n. 1/2022
- L'art. 44 Cost. Quale valorizzazione delle zone montane? - Gloria Marchetti - Federalismi, numero speciale n. 5, 2019 - ISSN 1826-3534
- Le aree interne e la montagna per lo sviluppo sostenibile - ASviS, 2022 - ISBN 979-1280634-05-4
- Legge sulla montagna, perché è un'occasione persa: poche risorse e niente per l'adattamento climatico - Alberto Marzocchi - Il fatto quotidiano - 12 luglio 2025
- Nuova legge montagna. Stato, Regioni, Enti locali insieme per un articolato per i territori e le comunità - UNCEM - febbraio 2024

- Programma di lavoro pluriennale della Conferenza delle Alpi 2023-2030 - Gruppo di lavoro ad hoc - Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi - 2022
- Politiche per la centralità della montagna - Fiorenzo Ferlaino - Scienze del Territorio 9, 2021 - Firenze University Press
- Signature du Contrat de plan interrégional État-Régions du massif des Alpes « Convention interrégionale du massif des Alpes 2021- 2027 » - Massif des Alpes - décembre 2022
- Trent'anni dopo la legge sulla montagna 97/1994. Uncem: sì ad una nuova legge con proposte strategiche e una vera riorganizzazione istituzionale – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani - 29 gennaio 2024
- Una nuova legge. Ritorno a una montagna viva o resterà terra di colonia? - Mauro Varotto - La Difesa del Popolo - 21 luglio 2025
- Un'occasione per le comunità montane - Alice Facchini - L'Essenziale - 16 aprile 2022
- Vivere la montagna che cambia. Prospettive ed esperienze di welfare generativo - Valentina Chizzola, Francesco Gabbi, Tania Giovannini - FBK Press - ISBN 978-88-98989-67-6.

QUADRO NORMATIVO

- Charte de l'environnement - Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 - article 1
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 32, commi 1 e 4
- Decreto-legge 15 settembre 2023, n.123
- Disegno di legge n. 1054 XIX legislatura - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane - 1° marzo 2024
- Legge 25 luglio 1952, n. 991
- Legge 3 dicembre 1971, n. 1102
- Legge 31 gennaio 1994, n. 97
- Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 15
- Legge 7 aprile 2014, n. 56
- Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
- Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016
- Regolamento (CE) 1257/99, art. 18
- Regolamento UE 1305/2013
- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 174

SITOGRAFIA

- alpine-region.eu
- alpconv.org
- banquedesterritoires.fr
- camera.it

- european-union.europa.eu
- gal.vda.it
- greencommunitysinergieincanavese.it
- horizoneurope.apre.it
- interreg.eu
- legifrance.gouv.fr
- mountresilience.eu
- normattiva.it
- politichecoesione.governo.it
- regione.vda.it
- senato.it